

COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca



Servizio Assetto del Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica

Il Sindaco
Alberto Baccini

L'Assessore all'Urbanistica
Leonardo Fornaciari

Il Garante della Comunicazione
Dott.sa Barbara Ceragioli

Il Dirigente e Responsabile del Procedimento
Arch. Aldo Gherardi

Progettisti
Prof. Arch. Eri Goshen (capogruppo)
Arch. Aldo Gherardi

Incaricati
Arch. Alessandro Mrakic
Dott.sa Antonella Grazzini
Ing. Renzo Bessi
Geol. Paolo Sani
Dott. Silvio Bianchi Martini
Dott. Agr. Alessio Bravi

Collaboratori
Arch. Pacifico Fanani
Geom. Norma Deliso
Arch. Pierpaolo Baldini
Dott. Antonello Corvino
Sig.ra Dolores Biondi
Dott. Luca Marco Maria Matteoni

QUADRO CONOSCITIVO

QC-4

**TABELLA DI SINTESI DELLE RICOGNIZIONI
NORMATIVE DEL PIT E PTC VIGENTI E PTC IN FASE
DI AGGIORNAMENTO**



DICEMBRE 2011

La redazione della variante generale al vigente Piano Strutturale del Comune di Porcari si pone all'interno di un quadro di riferimento definito dai seguenti strumenti della pianificazione territoriale:

- 1) Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) approvato con D.C.R. n.72 del 24/07/2007 e pubblicato sul B.U.R.T. n.42 del 17/10/2007;
- 2) Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) adottato con D.C.R. n.32 del 16/06/2009 e pubblicato sul B.U.R.T. n.29 del 22/07/2009, contenente la disciplina dei beni paesaggistici con allegate le schede del paesaggio dell'ambito 14 "Piana di Lucca" dei territori appartenenti ai comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Pescaglia, Villa Basilica;
- 3) Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.) approvato con D.C.P. n.189 del 13/12/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 24/01/2001, attualmente in fase di aggiornamento con avvio del procedimento della variante di adeguamento con D.C.P. n.118 del 29/07/2010.

Per completezza è da rilevare che il P.T.C. è conforme al P.I.T. approvato con D.C.R. n.12 del 25/01/2000 a norma del comma 1 dell'art. 83 del citato P.I.T. (pronuncia regionale con deliberazione G.R del 27 novembre 2000, n.1235) e dell'art.8 commi 2 e 3 del P.T.C.

I RIFERIMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE (P.I.T.)

(D.C.R. n.32 del 16/06/2009 pubblicato sul B.U.R.T. n.29 del 22/07/2009)

1° metaobiettivo - Integrare e qualificare la Toscana come "città policentrica" attorno ad uno "statuto" condiviso.

1° obiettivo conseguente: potenziare l'accoglienza della "città toscana" mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana.

2° obiettivo conseguente: dotare la "città toscana" della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca.

3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità in tra e inter-regionale.

4° obiettivo conseguente: sostenere la qualità della e nella "città toscana".

5° obiettivo conseguente: attivare la "città toscana" come modalità di governance integrata su scala regionale.

2° metaobiettivo - Sviluppare e consolidare la presenza "industriale" in Toscana.

3° metaobiettivo - Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana.

1° obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio "collinare" della Toscana.

2° obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio costiero della Toscana.

Titolo 2 – Statuto del territorio toscano

Articolo 3 – I sistemi che definiscono la struttura del territorio toscano e le sue funzionalità.

2. Le componenti del **sistema territoriale** che connota e rappresenta la struttura del territorio toscano sono individuate mediante i lemmi di:

«universo urbano della Toscana»

«universo rurale della Toscana».

Le **invarianti strutturali** correlate al suddetto sistema territoriale sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica:

- a) la «città policentrica toscana»;
- b) la «presenza industriale» in Toscana;
- c) il «patrimonio collinare» della Toscana;
- d) il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana;
- e) le infrastrutture di interesse unitario regionale;
- f) i paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana.

3. A norma dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 i **sistemi funzionali del territorio toscano** sono identificati con quelle sue capacità funzionali (...) riassunte nei seguenti lemmi:

- a) la «Toscana della nuova qualità e della conoscenza»;
- b) la «Toscana delle reti»;
- c) la «Toscana della coesione sociale e territoriale»;
- d) la «Toscana dell'attrattività e dell'accoglienza».

LA CITTA' POLICENTRICA TOSCANA

Articolo 4 – La “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello Statuto.

2. **Integrare e qualificare la “città policentrica toscana” costituisce il primo dei metaobiettivi (...).**

Ai fini del suo perseguimento questo Piano **sostiene e tutela la riconoscibilità paesaggistica della “città toscana” mediante le azioni di mantenimento e rafforzamento delle reti e dei corridoi ecologici che connotano e penetrano gli insediamenti urbani, e salvaguardando le discontinuità ed i paesaggi che li separano nella molteplice scansione delle forme del territorio toscano.**

(...)

4. La Regione sostiene comunque **il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche della “città policentrica toscana”**, mediante modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità **che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto i profili energetico, idrico, di trattamento dei rifiuti** e che favoriscano le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia.

5. Per integrare e qualificare la “città policentrica toscana” questo piano sostiene **il potenziamento delle sue capacità di accoglienza mediante lo sviluppo dell'offerta di residenza urbana e della mobilità intra e interregionale.**

6. **La qualità della “città policentrica toscana” consiste nel superamento di ogni residua giustapposizione programmatica o funzionale tra aree centrali e aree periferiche, nell'integrazione di tutte le sue componenti insediative e sociali quali suoi elementi costitutivi e nell'identificare in ciascuna di esse i fattori di degrado da rimuovere e prevenire,**
(...)

Articolo 5 - La “città policentrica toscana” come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per potenziare l'accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana.

1. Al fine di sostenere l'accoglienza della “città policentrica toscana”, la Regione **promuove e privilegia gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione.** (...)

Articolo 6 - Prescrizioni correlate

1. Ai fini di cui all'articolo 5 della presente disciplina generale e ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, la Regione:

a) concorre al finanziamento e alla realizzazione di progetti di rilievo regionale e di programmi Integrati di intervento di rilievo locale destinati ad **incrementare e a diversificare l'offerta di abitazioni in locazione a canoni regolati in ragione dei diversi segmenti della domanda sociale** territorialmente accertabile e prospettabile e in funzione di una più equa e razionale utilizzazione dell'edilizia sociale;

b) **adotta misure premianti per programmi integrati finalizzati al recupero edilizio e alla riqualificazione e rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano entro i quali l'offerta pubblica e privata di abitazioni sia in grado, per dimensioni e caratteri, di favorire l'integrazione sociale;**

(...)

d) *incentiva gli interventi diretti a migliorare la qualità progettuale e tecnologica dei manufatti della produzione edilizia;*

(...)

LA CITTA' POLICENTRICA TOSCANA - LA MOBILITA'

Articolo 8 - La "città policentrica toscana" come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per la mobilità intra e interregionale.

1. *Al fine di rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano* e nelle sue connessioni interregionali e internazionali la Regione (,,,) *persegue (...), la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale* e autostradale regionale, l'integrazione del sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan.

2. *Il potenziamento del sistema ferroviario toscano* e la sua rilevanza primaria nella mobilità intraregionale e *nell'intermodalità del trasporto pubblico locale*, come sancito dal Programma regionale di sviluppo vigente e dal Documento di Piano di questo PIT, *costituiscono il criterio prioritario per le scelte regionali e locali di infrastrutturazione del territorio toscano* al fine di costruire una rete interconnessa a scala regionale di trasporto collettivo a guida vincolata.

(...)

4. (...) La Regione ne promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli interventi orientati all'innovazione e all'efficienza delle funzioni ed *incentivando sistemi e mezzi di mobilità che riducano l'inquinamento atmosferico e acustico.*

Articolo 9 - La città policentrica toscana.

Prescrizioni correlate.

(...)

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale *recepiscono l'individuazione della rete ferroviaria* secondo la seguente suddivisione: (...)

b) *la rete ferroviaria nazionale e regionale*, (...)

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale *recepiscono l'individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale* secondo la seguente suddivisione:

a) *la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade* e il completamento del corridoio tirrenico;

b) *la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria)* (...)

c) *la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);*

d) *la rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalla (...) strada provinciale Lucchese.*

4. *Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie*, in relazione al livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali relativi al sistema della mobilità e della logistica del presente Piano.

In particolare *per i tracciati ferroviari esistenti* o per i quali sia avvenuta l'approvazione del progetto definitivo, *si individuano ambiti di salvaguardia della infrastruttura e della sua eventuale espansione, comprendenti almeno le due fasce di rispetto di metri lineari 30 dalla rotaia più vicina, da ridurre in presenza di insediamenti esistenti*, sentito il parere dell'ente proprietario delle ferrovie e nel rispetto delle normative vigenti.

5. *I tracciati ferroviari di interesse nazionale e regionale dismessi possono essere destinati dagli strumenti della pianificazione territoriale prioritariamente alla realizzazione*

di nuove infrastrutture ferroviarie. (...)

6. *Le aree ferroviarie esistenti o previste dagli strumenti della pianificazione territoriale che risultino in tutto o in parte non più funzionali all'esercizio ferroviario, sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica* e comunque mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r.1/2005.

7. *Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità.*

8. *Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate.*

(...)

10. *Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi:*

- a) **realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria** e le integrazioni eventualmente conseguenti;
- b) **realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;**
11. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze:
- a) **potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l'ottimizzazione dei flussi di traffico;**
- b) **riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento;**
- c) **razionalizzare**, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, **i sistemi logistici per la distribuzione intraurbana e interurbana del merci.**
12. **Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:**
- a) **assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici;**
- b) **prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, differenziati con l'impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino l'utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all'ingresso delle aree urbane;**
- c) **individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;**
- d) **ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti;**
- e) **garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l'accessibilità pedonale ai principali centri storici;**
- f) **favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale;**
- g) **incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale;**
- h) **promuovere la conservazione all'uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel tessuto della "città policentrica toscana".**
- (...)
- 12 ter. La Regione e le province **promuovono, ai fini della riqualificazione delle infrastrutture esistenti e della realizzazione delle nuove, la collocazione di fasce verdi tese a raccordare la maglia agraria interrotta dalle infrastrutture ed a migliorare la qualità paesaggistica**, utilizzando specifiche risorse previste dal piano di sviluppo rurale per incentivare la produzione agricola in tal senso finalizzata.

LA CITTA' POLICENTRICA TOSCANA - LA QUALITA'

Articolo 10 - La "città policentrica toscana" come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per sostenere la qualità della e nella "città toscana".

1. Al fine di **assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai molteplici corridoi ecologici che**, nei loro specifici episodi, **connettono e attraversano gli insediamenti urbani** della Toscana quali fattori essenziali per la qualità della "città policentrica", **gli strumenti della pianificazione territoriale individuano, tutelano e valorizzano i corsi d'acqua e gli specchi lacustri, e gli ambiti territoriali che ad essi si correlano, gli spazi verdi pubblici e privati, nonché ogni altra risorsa naturale presente sul territorio, e ne promuovono l'incremento quanto a dotazione e disponibilità.** (...).
2. (...) **i comuni**, mediante i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, **determinano le condizioni e dettano prescrizioni per favorire l'attuazione del consolidamento, del ripristino e dell'incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano e identificano il loro patrimonio di "spazi pubblici" come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile.**
3. (...) **gli strumenti della pianificazione territoriale garantiscono il permanere di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con una titolarità o funzionalità pubblica, e prescrivono il recupero e la valorizzazione delle aree e degli edifici demaniali dismessi** mediante strategie organiche che privilegino finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale, e attività orientate all'innovazione e all'offerta culturale, tecnoscientifica e formativa.
- (...)

Articolo 10 bis – Prescrizioni correlate

1. **Gli strumenti della pianificazione territoriale tutelano il valore** civile, storico e artistico **dei paesaggi urbani** nelle loro conformazioni antiche e moderne, garantendo comunque il perdurare della configurazione del patrimonio storico-artistico toscano sia all'interno dei singoli paesaggi urbani, sia nelle prospettive panoramiche di cui sono componenti, e **salvaguardano l'articolazione insediativa della "città policentrica toscana" evitando:**
 - a) **le espansioni lineari lungo gli assi viari che determinano la saldatura dei diversi insediamenti urbani;**
 - b) **la perdita delle scansioni che correlano e distinguono spazi edificati e ineditati** e che proprio mediante tale pluralismo morfologico e funzionale compongono la pluralità paesaggistica del tessuto urbano;
 - c) **la marginalizzazione degli spazi rurali residui.**
2. **Gli strumenti della pianificazione territoriale individuano i centri e i nuclei di specifico valore storico - culturale e garantiscono la permanenza dei loro valori paesaggistici prevedendo la loro tutela e la loro valorizzazione** unitamente alla tutela e alla valorizzazione dell'intorno territoriale che di tali centri e nuclei è parte costitutiva ed inscindibile per i rapporti funzionali, morfologici e percettivi.
3. **Gli strumenti della pianificazione territoriale** dei comuni **dettano prescrizioni e direttive per la disciplina degli interventi di trasformazione e riqualificazione perseguendo la qualità dei paesaggi urbani**, anche di nuova formazione, e privilegiano, allo scopo, la costituzione di luoghi di relazione, socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica.

LA CITTA' POLICENTRICA TOSCANA - IL TURISMO

Articolo 13 – La "città policentrica toscana" e il turismo. Prescrizioni.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) **nelle aree urbane**, con particolare riferimento alle città d'arte, **gli strumenti della pianificazione del territorio valutano i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso connesse in modo diretto e indiretto;**(...)

LA CITTA' POLICENTRICA TOSCANA - IL COMMERCIO

Articolo 14 – La "città policentrica toscana" e il commercio. Direttive.

1. (...) **la Regione persegue** gli obiettivi di seguito indicati, in quanto criteri di coerenza per gli strumenti della pianificazione territoriale:
 - a) **l'equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale** per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo;
 - b) **la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate** attraverso la valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano;
 - c) **la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane.****A tal fine sono da prevenire ed evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, (...)**
- e) **lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità**
(...).
2. **In relazione alla previsione di interventi che richiedano l'utilizzazione di aree di dimensione superiore a 20.000 mq. di superfici utili lorde complessive, destinate a strutture commerciali, (...)** (quali, ad esempio, centri di intrattenimento multifunzionali, multisale cinematografiche e teatrali, centri sportivi polifunzionali), i Comuni dispongono **l'obbligo di rendere utilizzabili tali aree - una volta cessate le attività in esse esercitate - per finalità pubbliche o di interesse pubblico** individuate dalle stesse amministrazioni comunali. Restano comunque salve le specifiche disposizioni che regolano le attività di settore.
3. **Gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale.**
In tali ambiti non possono essere introdotte destinazioni d'uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali, e sono previste:
 - a) **l'incentivazione della percorribilità pedonale;**
 - b) **la limitazione della circolazione veicolare;**
 - c) **una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l'accessibilità con mezzi pubblici.**

Articolo 15 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Prescrizioni correlate.

1. (...) **gli strumenti della pianificazione territoriale stabiliscono i criteri necessari per l'individuazione delle aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita**, in base ai seguenti criteri:

a) **l'ammontare dei costi** per le amministrazioni pubbliche interessate **ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture** e della tutela delle risorse essenziali del territorio di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 1/2005;

b) **il grado di congestione delle infrastrutture stradali**, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;

c) **il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate**;

d) **la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico**.

2. **Nelle aree riconosciute sature** in base ai criteri di cui al comma 1 **non si prevedono nuove grandi e medie strutture di vendita, e le grandi e medie strutture già insediate in tali aree sono soggette ad interventi di riqualificazione ambientale e funzionale**.

Eventuali ampliamenti sono ammessi al solo scopo di concorrere a tale riqualificazione.

3. **Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale recanti nuove aree o aree in ampliamento di quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita costituiscono interventi che determinano effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, e pertanto sono oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti ex articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005.**

(...)

5. **Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005 e ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 28/2005, la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il terreno urbanizzato.**

LA PRESENZA INDUSTRIALE IN TOSCANA

Articolo 17 – La presenza “industriale” in Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. Ai fini del presente Piano, e ai sensi della definizione tematica di cui al paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano, la presenza territoriale dell'economia manifatturiera toscana si compone del suo apparato produttivo unitamente alle attività artigianali e terziarie che ad esso direttamente e indirettamente si correlano, incluse le reti integrate della distribuzione commerciale intraurbana e di vicinato insieme a quelle che si configurano come “centri commerciali naturali”.

2. Le attività economiche di cui al comma precedente costituiscono parte saliente del patrimonio territoriale della Toscana, oltre che un suo essenziale connotato economico, sociale e culturale e dunque identitario.

Articolo 18 – La presenza “industriale” in Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per il suo sviluppo e il suo consolidamento.

1. **Gli strumenti della pianificazione formulano indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale**

(...)

3. **Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive** ovvero, in alternativa, **di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale**. (...)

4. **Il recupero e la riqualificazione di aree industriali dismesse, comportante mutamento della destinazione d'uso, è da consentire solo qualora vi siano manifeste esigenze di trasferimento dell'attività produttiva in altra parte del territorio regionale**, secondo i criteri di cui al paragrafo 6.3.2 del documento di piano.

4 bis. **Il recupero e la riqualificazione di strutture produttive dismesse situate al di fuori delle aree urbanizzate e implicanti il mutamento della destinazione d'uso delle medesime sono ammissibili nei siti originari qualora i relativi manufatti rivestano un qualche interesse per la cultura architettonica ovvero risultino paesaggisticamente integrati nel contesto di riferimento**.

5. Oltre alla fattispecie di cui al comma 4, **il recupero e la riqualificazione di aree industriali dismesse, implicanti il mutamento della destinazione d'uso, sono ammissibili qualora rispondano a specifiche esigenze del comune interessato anche ai fini della disponibilità di servizi collettivi, dell'offerta di edilizia sociale e delle dotazioni infrastrutturali**. (...)

(...)

7. La Regione e *le amministrazioni locali, secondo le rispettive competenze, promuovono la realizzazione di infrastrutture e servizi idrici ad uso specifico degli insediamenti produttivi.*

(...)

Articolo 19 – Prescrizioni correlate

1. *Nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale sono osservate le seguenti prescrizioni:*

a) *la realizzazione degli insediamenti di attività produttive manifatturiere e di attività ad esse correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;*

b) *sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi;*

c) *sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;*

d) *in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli insediamenti stessi;*

e) *ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti), devono essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.*

2. *Le previsioni di nuove aree per la localizzazione di attività manifatturiere e di attività ad esse correlate costituiscono interventi che, per i loro effetti intercomunali, richiedono la previa comunicazione dell'avvio dei rispettivi procedimenti,* ai sensi dell'articolo 15 l.r. 1/2005 e ai fini dell'articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005.

3. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie eventualmente correlate alle attività di cui all'articolo 17 secondo un ordine di priorità che *privilegia il recupero delle aree dismesse, il completamento di quelle esistenti* rispetto a nuove previsioni e in ogni caso il coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti interessati. A tale scopo, detto ordine di priorità privilegia altresì le modalità sovramunicipali di pianificazione territoriale rispetto a quelle di scala soltanto comunale. ***E' altresì privilegiata la progettazione di aree industriali ecologicamente attrezzate e coerentemente inserite nei rispettivi contesti paesaggistici. (APEA)***

IL PATRIMONIO COLLINARE DELLA TOSCANA

Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

(...)

2. ***Il lemma “patrimonio collinare”*** - di cui al paragrafo 6.3.3 (con riferimento al primo obiettivo conseguente ivi contemplato) del Documento di Piano - ***designa ogni ambito o contesto territoriale - quale che ne sia la specifica struttura e articolazione orografica (collinare, montana, di pianura prospiciente alla collina ovvero di valle) - con una configurazione paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne rendono riconoscibile il valore identitario*** per la comunità regionale nella sua evoluzione sociale o anche per il valore culturale che esso assume per la nazione e per la comunità internazionale.

3. Il “patrimonio collinare” toscano, come identificato nei commi 1 e 2 e nei paragrafi 6.1.3 e 6.3.3 del Documento di Piano, integra in sé e presuppone ***la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale*** e individua nelle attività economiche della produzione agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesistica del territorio toscano.

Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale, in osservanza dei dettami della Convenzione europea sul paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e nel rispetto della

normativa nazionale e regionale che ne disciplina la tutela, **prevedono interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti il “patrimonio collinare”** di cui al comma 2 dell'articolo 20, **ovvero interventi di nuova edificazione** che ad esso possano attenersi, **fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 9, alle seguenti condizioni:**

a) **la verifica** pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi **sotto i profili paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale**

(...)

2. **Le aspettative e le conseguenti iniziative di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti il “patrimonio collinare”,** nell'accezione di cui all'articolo 20, comma 2, **sono comunque disincentivate dagli strumenti della pianificazione territoriale,** (...)

3. **La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico,** considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, **è in ogni caso assunta come criterio costitutivo della progettazione e come postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa.**

(...)

7. **Nelle aree di cui all'articolo 20 sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.**

8. **Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini dell'assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario del patrimonio collinare di cui al comma 2 dell'articolo 20, sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d'uso, né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare comunque tali mutamenti sul piano sostanziale.**

(...)

Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agroambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale.

(...)

2. **La tutela del patrimonio collinare presuppone che,** nell'ambito degli strumenti di pianificazione, **sia limitato al massimo il fenomeno della sottrazione di suolo agroforestale per altre finalità'**

3. **Le risorse agroambientali** del territorio rurale toscano comprendono in particolare:

a) **i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale e quelli utilizzati per l'attività del vivaismo agricolo;**

b) **i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo** per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione geografica;

c) **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**

d) **i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti;**

e) **i terreni soggetti a bonifica idraulica;**

f) **gli schemi irrigui** che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue consortili già realizzati o di prossima realizzazione;

g) **i siti d'invaso** esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di fattibilità tecnica;

h) **i boschi e le foreste;**

i) **la vegetazione non boschiva,** con particolare riferimento alle piante forestali non ricomprese nei boschi di cui all'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

4. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in cooperazione con le comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, promuovono la corretta gestione dei beni di cui al comma 2 ed in tal senso, anche utilizzando le specifiche risorse disponibili a sostegno delle attività agricole, contribuiscono:

a) **a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica;**

b) **a sostenere le colture agrarie e le attività forestali** sostenibili quali elementi che contribuiscono al valore del paesaggio rurale;

c) **a contenere e prevenire l'erosione del territorio toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di incendio;**

d) **a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo sotterraneo** che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi emungimenti e da fenomeni di degrado (quali la salinizzazione);

e) **a contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità;**

f) **a favorire una corretta regimazione delle acque;**

g) **a promuovere e incentivare pratiche colturali finalizzate al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali** con riferimento alle modalità individuate in applicazione del reg. (CE) 1782/03;

h) **a favorire e sostenere l'uso e la produzione di energie rinnovabili,** in particolare da biomasse agricole e forestali prodotte localmente.

(...)

6. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio considerano il territorio rurale,** nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e

naturalistiche, **elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica** e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica.

7. Ai fini di cui al comma 4 **gli strumenti della pianificazione territoriale nell'individuazione del proprio territorio rurale,**

a) **includono i nuclei e gli insediamenti minori,**

b) **tutelano l'impianto morfologico ed edilizio originario e la relazione visuale dei nuclei e degli insediamenti minori con il contesto rurale in cui essi si collocano;**

c) **dettano criteri per orientare le eventuali trasformazioni dei nuclei e degli insediamenti minori secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte.**

Articolo 23 - Il patrimonio "collinare" della Toscana. Prescrizioni correlate

1. **Nelle aree di cui all'articolo 20 del presente piano gli strumenti della pianificazione territoriale considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione.**

(...)

gli strumenti della pianificazione territoriale dettano prescrizioni e direttive per gli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nel territorio rurale nel rispetto dei principi insediativi in esso consolidati, nonché delle caratteristiche storiche che permangono nella maglia agraria e del valore ad esse attribuito in base a quanto stabilito nella sezione 3 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" ed in funzione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole.

4. **Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni possono prevedere nuovi impegni di suolo a destinazione d'uso commerciale, ovvero turistica o per il tempo libero, ovvero da destinare a servizi, quali tra gli altri, la formazione e la ricerca, a condizione che dette destinazioni d'uso siano strettamente connesse e funzionali a quella agricolo - forestale.** Tali nuovi impegni di suolo possono comunque essere previsti negli atti di governo del territorio **solo nel rispetto delle seguenti condizioni:**

a) sia stata preventivamente verificata la **compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari** all'uopo previamente individuati;

b) sia stata preventivamente **definita nei medesimi atti di governo del territorio la relativa disciplina paesaggistica** anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico di un'architettura di qualità, secondo le direttive di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 del presente piano e secondo le prescrizioni paesaggistiche del medesimo;

c) **siano osservate le disposizioni dei piani di bacino**, con particolare riferimento a quelle relative all'assetto idrogeologico specificamente previste per i nuovi impegni di suolo.

(...)

6. **Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, e fermo il disposto del comma 4, debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti."**

Articolo 24 – Il patrimonio "collinare" della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive.

1. **Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili** qualora si soddisfino contestualmente **le seguenti condizioni:**

a) **non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;**

b) **siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;**

c) **siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'articolo 145 della l.r. 1/2005.**

2. **La realizzazione degli impianti sportivi e per il tempo libero di cui al presente articolo e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi.**

3. Resta fermo il principio per cui le amministrazioni comunali prevedano **rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili realizzati con finalità turistico-ricettive in funzione di impianti sportivi.**

Articolo 25 - Prescrizioni correlate

1. **La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio** di cui al comma 2, dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, e alla condizione che **non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio.**

LE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE

Articolo 29 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. Ai fini di quanto sancito nei paragrafi 6.1, 6.4 e 7 dal Documento di Piano di questo PIT, sono considerati risorse di interesse unitario regionale ***i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale***, di porti, aeroporti e di ***impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribuzione di energia***, di reti telematiche, ***le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla tutela delle acque***, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti ***la gestione della risorsa idrica*** nel suo complesso.

Articolo 30 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive correlate.

(...)

3. ***La Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia.***

(...) ***la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo*** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale previa specifica valutazione integrata ***a norma del piano paesaggistico regionale di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.***

4. A tale fine la programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all'accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio.

(...)

I BENI PAESAGGISTICI DI INTERESSE REGIONALE

Articolo 31 – La normativa paesaggistica del PIT

(...)

2. ***Il paesaggio toscano, nei suoi elementi qualificanti è rappresentato dal quadro conoscitivo di riferimento e dalle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, (...)***

3. ***Gli strumenti della pianificazione territoriale*** e gli atti di governo del territorio delle province e dei comuni nonché le politiche di settore della Regione ***perseguono gli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” (...)***

Articolo 34 bis – Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale.

1. ***La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*** in attuazione del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n.47 ***e assicura che il loro inserimento nel territorio toscano avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici*** che lo caratterizzano.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove ogni necessaria intesa con gli enti e le amministrazioni interessate affinché la programmazione e ***la realizzazione degli impianti di maggior dimensione abbia luogo mediante la loro più congrua contestualizzazione paesaggistica sia nella fase di definizione localizzativa, sia nella formulazione dei criteri di valutazione d'efficacia energetica*** in correlazione all'impatto paesaggistico implicato, sia nella progettazione delle relative opere. Tale programmazione e realizzazione ***presuppongono comunque la coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”*** che sono parte integrante del presente piano.

(...)

5. ***L'istallazione degli impianti eolici*** con altezza al rotore non superiore a venticinque metri e di altre tipologie di impianti eolici di identica dimensione avviene ***assicurando il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”*** allegate al presente piano, anche in assenza di specifiche discipline comunali. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni possono disciplinare la localizzazione di tali impianti in coerenza con gli stessi obiettivi.

6. Ai fini della eventuale ***localizzazione degli impianti eolici*** e delle infrastrutture correlate gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni , disciplinano l'installazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a venticinque metri e di altre tipologie di impianti eolici di identica dimensione secondo criteri che garantiscano il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al presente piano, ***consentendone l'ubicazione unicamente al di fuori dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice.*** A tal fine la Regione promuove specifiche modalità di concertazione interistituzionale in funzione di esigenze di perequazione tra comuni, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005.

7. Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province ed i comuni definiscono i criteri con cui disciplinare la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti di cui ai commi 5 e 6 assumendo le più congrue misure di efficacia ed efficienza energetica, avvalendosi delle risultanze del rapporto di valutazione sul potenziale eolico dei territori della regione elaborato

in materia dal Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile, che è parte integrante del quadro conoscitivo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera d), terzo alinea della presente disciplina generale di piano.

8. ***Gli strumenti della pianificazione territoriale***, gli atti di governo del territorio, nonché gli atti regolamentari specifici dei comuni, ***disciplinano l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo che:***

- a) ***negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico l'installazione sia integrata nella copertura degli edifici*** adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
- b) ***negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui alla lettera a) l'installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale;***
- c) ***ove l'installazione sia prevista a terra***, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, ***siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento.***

(...)

10. Oltre a quanto stabilito al comma 8 e al comma 9 ed in coerenza con gli obiettivi di qualità delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al presente piano, ***gli strumenti della pianificazione territoriale*** e gli atti di governo del territorio dei comuni ***disciplinano l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici assicurando che:***

- a) ***l'installazione abbia luogo in via prioritaria presso siti degradati o bonificati, laddove disponibili, o in zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque correlata alla produzione o erogazione di servizi;***
- b) ***ove l'installazione sia prevista nel territorio rurale***, come delimitato ai sensi della l.r. 1/2005, ***sia comunque esclusa l'ubicazione all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi, e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice.***

11. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni ***disciplinano l'installazione di impianti alimentati da biomasse prevedendone la collocazione in aree specificamente destinate***, fatta eccezione per gli impianti di produzione di energia termica e per quelli di produzione di energia elettrica di potenza non superiore ad 1 mw, se entrambi alimentati da filiera corta secondo la normativa vigente, ammissibili anche in assenza di specifica disciplina comunale, fatta salva la verifica di compatibilità con gli obiettivi di qualità delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al presente piano.

Articolo 34 ter - Prescrizioni a tutela del paesaggio in relazione agli itinerari storico-culturali ad elevato attrattività turistica

1. ***La Regione tutela e promuove gli itinerari storici quali testimonianze materiali dell'identità territoriale*** della regione capaci di mettere in rete un patrimonio culturale diffuso e di qualificare e valorizzare i territori attraversati.

2. Ai sensi del comma 1, si riconoscono prioritariamente i seguenti itinerari:

- i tracciati relativi alle vie consolari Aurelia/Aemilia Scauri, Cassia (vetus) e Clodia;
- ***la via Francigena e le sue diramazioni;***
- i tracciati legati alla difesa del territorio (via dei Cavallegeri);
- le strade della transumanza;
- ***i percorsi del lavoro e della fede*** (strade del ferro, del sale, del marmo).

3. ***La Regione persegue la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici degli itinerari di cui al comma 2,***

(...)

Articolo 35 – Lo Statuto del territorio toscano. Direttive generali.

1. ***La pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica è sempre subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione.***

(...)

LE MISURE GENERALI DI SALVAGUARDIA

Articolo 36 – Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia.

(...)

2. ***In attesa dell'adeguamento degli strumenti ed atti di livello comunale alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale***, secondo quanto disposto dall'articolo 36-bis, ***i comuni, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti***

relativi ai piani attuativi non approvati degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. (...)

(...)

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio *a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.*

4. La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

5. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) non siano diversamente localizzabili;
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
- c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
- d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.

6. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente piano non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del Codice, come individuati dagli articoli 2 e 3 della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente piano, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste da quella stessa disciplina.

SCHEDE DEI PAESAGGI – SEZIONE 3

Ambito n°14 - Piana di Lucca

Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie

TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI: *Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, **Porcari**, Pescaglia, Villa Basilica*

FUNZIONAMENTI E DINAMICHE

L'ambito di paesaggio della piana di Lucca è caratterizzato da un sistema insediativo diffuso con caratteri differenziati in base alla localizzazione e alla concentrazione delle polarità funzionali: quello dei servizi della cultura e del turismo gravitante attorno al centro storico di Lucca e quello produttivo che si è sviluppato prevalentemente attorno ai due poli della Cantoni e di Mugnano.

Nella piana si distinguono due strutture insediative: quella centrata su Lucca densa, compatta e radiocentrica e quella discontinua ed episodica propria del sistema Capannori Altopascio. Questa struttura è tenuta assieme da un denominatore comune e cioè da una modalità insediativa, quella dei borghi o quartieri cresciuti attorno alle corti, dove i luoghi dell'abitare non sono separati e distanti da quelli del lavoro che a loro volta sono prossimi ai luoghi della socialità e dei servizi

Le pressioni insediative legate alla domanda di nuovi suoli per funzioni residenziali e commerciali hanno indotto fenomeni di diffusione urbana che ha teso da un lato a accrescere gli addensamenti lungo la viabilità radiale fino alla saldatura in senso trasversale, dall'altro ha alterato l'orientamento della maglia rurale storica di tipo centuriale, sovrapponendo ad essa insediamenti ed infrastrutture orientati diversamente generando effetti squilibrati di disassamento e di perdita di leggibilità della matrice storica.

Rispetto al sistema insediativo storico, l'espansione novecentesca, in larga misura del secondo dopoguerra, è caratterizzata dalla perdita della forma urbana: la crescita avviene sull'orditura della viabilità delle radiali storiche e intorno alle "corti" che diventano i nuclei funzionali e centrali della crescita recente.

Questo ha prodotto fragili tessuti urbani attraverso la saldatura degli episodi insediativi posti lungo le radiali principali e, successivamente, con l'erosione della maglia territoriale costituita dall'orditura viaria

Si registra, inoltre, una tendenza alla densificazione e alla concentrazione lungo assi viari di funzioni produttive o specializzate che generano tessuti mono-funzionali. Questi fenomeni hanno avuto rilevanti effetti anche sui caratteri e sul ruolo degli spazi rurali: marginalizzazione e abbandono. dell'attività agricola con progressiva banalizzazione o chiusura degli spazi rurali residui con conseguente riduzione o scomparsa delle strutture del paesaggio agrario tradizionale.

Nel territorio della piana si riconoscono importanti segni delle infrastrutture per la mobilità (ferrovia e autostrada) che producono una frattura fisica e percettiva del paesaggio oltre a interrompere la continuità biotica propria degli ambienti rurali.

Il paesaggio collinare nostra buoni livelli di integrità dovuti al mantenimento di assetti agrari tradizionali per effetto della continuità d'uso agricolo e della specializzazione produttiva di olio e vino, e di rilevanza per la presenza di una rete di ville storiche (realizzate a partire dal Cinquecento) che hanno prodotto una specifica modalità d'uso del territorio con effetti positivi in termini di qualità storicoperceptiva del paesaggio.

La rete delle ville interessa, con diversificati caratteri, il territorio a nord del Serchio fino al torrente Pescia di Collodi, il territorio dell'Oltreserchio da Ponte a Moriano fino a Nozzano Balbano e il territorio dei Monti Pisani a sud da Meati fino a Vorno e al Compitese.

L'origine della villa è legata alla fiorente attività dei mercanti e banchieri lucchesi e nasce infatti come dimora suburbana di famiglie benestanti atta ad offrire ospitalità e ad organizzare ricevimenti, disponendo di saloni interni e di parchi e giardini all'esterno. A questa dimensione ricreativa si aggiunge quella produttiva: la villa è anche il centro di una intensa attività agricola e forestale esercitata su porzioni di territorio rurale annessi alla proprietà.

La villa, così, con la sua organizzazione di spazi di pertinenza –giardino e coltivi- ed annessi agricoli costituisce la matrice storica paesaggio delle colline lucchesi insieme alla rete delle pievi attorno alla quale hanno avuto origine i nuclei collinari.

Il sistema delle aree umide e palustri che comprende il lago di Bientina e la rete dei canali che confluisce nei canali del Bottaccio e del Guappero in prossimità dell'acquedotto del Nottolini rappresenta una importante riserva di naturalità e allo stesso tempo individua un tipo di paesaggio di elevato valore storico-documentale legato alle bonifiche storiche della Toscana.

Dal punto di vista ambientale, gli elementi che esprimono le qualità ambientali sono riconducibili al sistema fluviale del Serchio, alla discontinuità insediativa rappresentata dal varco verde che insiste sull'area del paleo alveo del fiume e dal lago di Sibolla per il quale si riscontrano fragilità degli ecosistemi presenti nell'area di Sibolla derivanti da modificazioni del regime idrico e delle condizioni chimico- fisiche delle acque.

Dalla fine delle glaciazioni pleistoceniche il corso inferiore del Serchio ha iniziato a subire variazioni significative anche dovute all'azione antropica che lo hanno portato ad assumere l'attuale configurazione ed hanno marcato le differenti parti della parte nordovest della pianura sotto il profilo idraulico e morfologico.

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI		
Valori naturalistici	Obiettivi di qualità	Azioni
Le aree umide presenti nella piana di Lucca, quali ad esempio il padule di Bientina, il lago di Sibolla i paduli di Verciano. (SIR B03 Ex Lago di Bientina, SIR 26 Lago di Sibolla)	Conservazione e tutela degli elevati valori naturalistici e scientifici presenti nelle aree umide della piana di Lucca.	L'amministrazione provinciale assicura l'applicazione delle "Principali misure di conservazione" indicate nella D.G.R. 644/2004 con particolare riferimento: - alla conservazione/ampliamento dei boschi idrofili; - alla conservazione dei mosaici di vegetazione elofitica e idrolitica in relazione al SIR B03 - alla tutela ed il recupero dell'assetto originario dell'ambiente lacustre; - al miglioramento degli apporti idrici; - all'eliminazione di specie alloctone invasive; - alla tutela delle stazioni di specie flogistiche rare; in relazione al SIR 26 La tutela è garantita tramite l'applicazione delle disposizioni della L.R. 39/00 e del relativo Regolamento. La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica e perimetra gli ambiti del territorio agricolo caratterizzati dalle aree umide, e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la salvaguardia dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi finalizzati a salvaguardare i caratteri di naturalità anche al fine di assicurare l'applicazione delle "principali misure di conservazione"

		referite ai SIR, indicate nella D.G.R. 644/2004. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, promuove la realizzazione di interventi edilizi e infrastrutturali in coerenza con il contesto paesistico, insediativo e ambientale prevalentemente finalizzati al mantenimento, alla ricostituzione ed al ripristino delle strutture del paesaggio agrario. La pianificazione comunale, per quanto di propria competenza assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi ai DM 20/04/1977 - G.U. 152 del 1977 Zona del lago di Sibolla in comune di Altopascio. I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano l'applicazione di tali indirizzi.
Le formazioni vegetali che caratterizzano gli ambienti fluviali del Serchio e la rete dei corsi d'acqua minori.	Salvaguardare e potenziare il complesso delle formazioni di ripa e di golena che caratterizzano l'alveo del Serchio e la rete dei corsi d'acqua minori al fine di assicurare la continuità biotica tra aree urbane e ambiti rurali di pianura.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti fluviali e gli elementi del sistema idrico minore connotati dalla presenza di diversificati valori ambientali ovvero quelli caratterizzati da criticità o degrado e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione nel rispetto delle disposizioni di settore definite dal Piano di Assetto Idrogeologico relativo al fiume Serchio. Le politiche ambientali promuovono e incentivano misure volte alla conservazione e potenziamento delle formazioni di ripa e di golena nonché alla ricostruzione/ restauro di ambienti degradati.
Le aree collinari e montane ad alta naturalità diffusa con copertura boschiva.	Conservazione e tutela degli habitat che caratterizzano le aree collinari e montane ad alta naturalità diffusa determinata dalla presenza di associazioni forestali di pino marittimo e cerro e da castagneti e riqualificazione/restauro delle aree degradate o connotate da situazioni di criticità ambientale.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti collinari e montani caratterizzati da condizioni di naturalità diffusa ovvero quelli caratterizzati da criticità o degrado e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela, la valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, secondo la definizione di bosco di cui all' art. 3 della LR 39/2000 e le specifiche tecniche di cui al D.D. 3212 del 15/07/08, perimetra tali ambiti e promuove la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione come sancita dalla LR 39/2000 ed il Relativo regolamento di attuazione 48/R/2003. Le politiche ambientali provvedono a definire misure volte alla conservazione e al mantenimento delle formazioni boscate anche ai fini della tutela dei versanti.
Valori estetico-percettivi	Obiettivi di qualità	Azioni
Il paesaggio fluviale del fiume Serchio ed il suo intorno territoriale. Il paesaggio delle aree umide dell'ex-lago di bientina e del lago di Sibolla.	Assicurare la percepibilità del paesaggio fluviale del Serchio e di quello delle aree umide dai principali tratti della viabilità stradale nonché dai percorsi pedonali e ciclabili dai quali si aprono numerosi punti di vista. Garantire gli attuali livelli di visibilità dei paesaggi collinari e della pianura che offrono i numerosi punti di vista panoramici che si aprono lungo il corso	La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità sia per la eccezionalità o l'ampiezza delle visuali che si aprono sul fiume Serchio e sui paesaggi delle aree umide. La pianificazione comunale, anche sulla base di tale individuazione e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici lungo il fiume, definisce diversificate forme di tutela, con speciale riguardo alla localizzazione e tipologia degli impianti di distribuzione carburante. Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare una adeguata disciplina per l'installazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti.

	del fiume.	
ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI		
Valori naturalistici	Obiettivi di qualità	Azioni
Il valore ecologico garantito dal territorio rurale che occupa la fascia del paleo alveo del Serchio.	Salvaguardia delle porzioni di territorio rurale che definiscono il varco strutturale del paleo alveo del Serchio.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio rurale nel quale è riconoscibile per conformazione ed orientamento il paleoalveo del Serchio, e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. Le politiche dello sviluppo rurale considerano gli interventi di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio dei paleoalvei quali opere di miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale, promuovono ed incentivano interventi finalizzati a: - salvaguardare la riconoscibilità dei segni morfologici che contraddistinguono il varco verde del paleo-alveo; - favorire il mantenimento degli equilibri idrogeologici e gli assetti vegetazionali anche in relazione con il sistema idrografico. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, <i>perimetra tale ambito e per quanto di competenza detta regole d'uso, promuove ed incentiva azioni capaci di:</i> - <i>disciplinare le attività ricreative e sportive compatibili con la tutela dei valori ambientali presenti.</i>
Il ruolo di raccordo ecosistemici garantito dalle porzioni di territorio rurale/agricolo che segnano le discontinuità edilizie.	Tutela delle porzioni di territorio rurale/agricolo che segnano le discontinuità all'interno del tessuto urbano della piana ai fini del mantenimento delle continuità ecologiche tra le aree di pianura, quelle fluviali e collinari.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti in cui le porzioni di territorio rurale/agricolo all'interno del tessuto urbano contribuiscono ancora ad assicurare le continuità biotiche e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione di detti ambiti e verso il potenziamento del sistema delle discontinuità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, <i>perimetra tali ambiti e definisce regole volte alla riqualificazione formale e di riorganizzazione funzionale dei tessuti edilizi piuttosto che di occupazione di nuovo suolo e alla gestione dell'attività agricola.</i> Le politiche di sviluppo rurale promuovono ed incentivano interventi finalizzati al conseguimento di tali obiettivi di qualità sostenendo le attività agricole, anche amatoriali, quale pratiche di miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale.
La diversificazione colturale, cui si associano prestazioni ambientali, del paesaggio agrario collinare.	Conservazione dei caratteri differenziati della matrice agricola propria delle colline lucchesi e delle aree di fondovalle ai fini del mantenimento delle continuità biotiche e dei valori estetico paesaggistici.	Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi che privilegino la conservazione dei mosaici agrari e delle formazioni vegetali. La disciplina comunale, per quanto di competenza favorisce la permanenza dei valori così come riconosciuti.
Valori storico-culturali	Obiettivi di qualità	Azioni
La struttura territoriale delle aree bonificate	Salvaguardia e valorizzazione dell'identità storica espressa dai paesaggi delle aree bonificate quali ad esempio l'area ex-lago di Bientina, il padule di Berciano, padule di Massa Macinaia.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio agricolo caratterizzati dall'integrità e dalla rilevanza dei paesaggi delle bonifiche, e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, <i>perimetra tali ambiti e, per quanto di competenza, ne promuove il mantenimento nell'uso agricolo, nonché il recupero delle tipologie architettoniche ricorrenti.</i>

		<i>Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed incentivano gli interventi finalizzati alla conservazione degli elementi caratteristici dei paesaggi delle bonifiche del paesaggio e dell'ambiente rurale.</i> <i>La disciplina comunale, per quanto di competenza, promuove e incentiva la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio delle bonifiche.</i>
Il sistema poderale che caratterizza il sistema insediativo rurale dell'area di Montecarlo.	Mantenimento della leggibilità del sistema insediativo che caratterizza il territorio rurale di Montecarlo costituito principalmente da poderi.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio rurale intorno all'abitato di Montecarlo, connotati dalla presenza del sistema insediativo poderale e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione dei valori riconosciuti. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti individuando i caratteri di ruralità espressi dalla tipologia edilizia rurale ricorrente quali quella del podere e dalla sua relazione con le aree di pertinenza e per quanto di competenza prescrive, promuove e indirizza: - la definizione di specifici abachi orientativi per la realizzazione di nuove residenze rurali e per gli interventi di recupero; - il corretto inserimento paesaggistico dei fabbricati nel contesto rurale con particolare riferimento ai rapporti con la viabilità rurale; - la salvaguardia dei caratteri tipologici e stilistici dei fabbricati attraverso una puntuale disciplina del patrimonio edilizio di valore.
La permanenza, in alcuni ambiti della piana di Lucca, di alberate di filari e di siepi.	Tutela degli ambiti del territorio rurale di pianura connotati dalla presenza significativa di alberate di filari e di siepi, elementi strutturali del paesaggio storico della piana.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio rurale connotati dalla significativa presenza degli elementi vegetazionali connotativi (alberate, filari, siepi) della pianura lucchese e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la salvaguardia dei valori riconosciuti. <i>Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi finalizzati alla conservazione di alberate di filari e di siepi.</i> <i>La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e, per quanto di competenza, ne promuove la tutela, da attuarsi con le procedure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento forestale n. 48/R/2003.</i>
Le sistemazioni idraulico-agrarie quali muri a secco, ciglioni, lunette, acquidocci, presenti lungo le fasce pedecollinari dei versanti nord e sud della piana.	Salvaguardia e recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali quali muri a secco, ciglioni, lunette, acquidocci, presenti lungo le fasce pedecollinari dei versanti nord e sud della piana di Lucca.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio rurale collinare connotati dalla significativa e rilevante presenza delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione dei valori riconosciuti ed al recupero dei tali elementi strutturali. <i>Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed incentivano gli interventi finalizzati alla conservazione e al recupero delle sistemazioni idraulicoagrarie quali opere di miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale.</i> <i>La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e, per quanto di competenza, ne favorisce il mantenimento.</i>
La rete dei percorsi storici di collegamento collinare quali strade vicinali e mulattiere.	Tutela della rete dei percorsi storici di collina.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio collinare caratterizzati dalla significativa presenza di percorsi storici e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione di tali valori. <i>La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua puntualmente i percorsi storici e definisce, per quanto attiene gli aspetti edilizi e infrastrutturali, discipline volte a:</i> - <i>conservare l'andamento e la giacitura di tali percorsi;</i> - <i>preservare i punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti.</i>

		<i>La pianificazione comunale individua altresì i filari che costituiscono l'arredo vegetale della viabilità da tutelare con le procedure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento forestale n 48/R/2003.</i> <i>Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi che privilegino la conservazione della rete dei percorsi storici di collina.</i> <i>La disciplina comunale promuove la realizzazione e la riqualificazione di edifici e annessi agricoli, realizzati anche tramite PAPMAA, in coerenza con il contesto paesistico, insediativo e ambientale.</i>
Valori estetico-percettivi	Obiettivi di qualità	Azioni
Il paesaggio delle terre di bonifica	Assicurare la percepibilità dei paesaggi delle bonifiche dai principali tratti della viabilità stradale nonché dagli altri percorsi dai quali si aprono punti di vista panoramici.	La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità per la eccezionalità o l'ampiezza delle visuali che si aprono sui paesaggi delle terre di bonifica. <i>La pianificazione comunale, anche sulla base di tale individuazione e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici, stabilisce diversificate forme di tutela, e alla localizzazione e tipologia degli impianti di distribuzione carburante lungo i principali assi stradali .</i> <i>Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, assicurano una adeguata disciplina per l'installazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti.</i>
I contesti collinari caratterizzati dalla relazione tra colture agrarie, formazioni vegetazionali, emergenze architettoniche (ville-fattorie-pievi), sistemazioni idraulico-agrarie.	Garantire la percepibilità del paesaggio delle colline lucchesi dai principali percorsi di pianura e da quelli pedecollinari tutelando i punti di vista panoramici che da essi si aprono.	La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità per la eccezionalità o l'ampiezza delle visuali che si aprono da e verso il paesaggio delle colline lucchesi. <i>La pianificazione comunale, anche sulla base di tale individuazione e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici di pianura e di collina, stabilisce diversificate forme di tutela, con speciale riguardo alla gestione della vegetazione e alla localizzazione e tipologia degli impianti di distribuzione carburante lungo gli assi viari di pianura, alla collocazione di manufatti lungo strada.</i> <i>Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, assicurano una adeguata disciplina per l'installazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti.</i> <i>La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi ai DM:</i> - 16/06/1975 – G.U. 196 del 1975 Zona delle colline in comune di Lucca. - 16/06/1975 – G.U. 204 del 1975 Zona delle colline in comune di Capannori; - 17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S.Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari. - 20/04/1972 – G.U. 139 del 1972 Zona della vallata di Santa Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la Via Pisana sita nel comune di Lucca. - 21/06/1975 – G.U. 192 del 1975 Zona delle colline in comune di Capannori. - 21/06/1975 – G.U. 203 del 1975 Zona delle colline. - 03/07/1975 – G.U. 203 del 1975 Zona del versante occidentale dei monti che guardano il lago e il bacino di Massaciuccoli nei comuni di Lucca e Massarosa. - 11/10/1967 – G.U. 275 del 1967 Zona tra Monte San Quirico e Ponte San Pietro nel comune di Lucca. <i>I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano l'applicazione di tali indirizzi.</i>

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE		
Valori naturalistici	Obiettivi di qualità	Azioni
La presenza di un sistema di verde urbano costituito da parchi e aree pubbliche e private e dagli altri sistemi di connessione.	Salvaguardare, recuperare e valorizzare il sistema del verde urbano costituito da parchi, dai percorsi e delle altre aree pubbliche e private che assicurano la continuità ambientale con il territorio extraurbano.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli elementi che compongono il sistema del verde urbano, e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione di tale valore e verso il recupero-riqualificazione delle aree urbane e periurbane connotate da fenomeni di criticità da recuperare per il rafforzamento complessivo del sistema. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta regole d'uso volte alla tutela dei suoi elementi costitutivi. La pianificazione comunale promuove il rafforzamento del sistema del verde urbano attraverso azioni di recupero e valorizzazione di aree marginali anche nell'ambito degli strumenti della perequazione urbanistica.
Valori storico-culturali	Obiettivi di qualità	Azioni
La rete dei presidi militari e dei borghi fortificati.	Tutela dell'impianto morfologico ed edilizio dei borghi fortificati e della rete dei presidi militari.	La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, individua i borghi fortificati e gli elementi che compongono il sistema dei presidi militari (torri di avvistamento, rocche etc) e definisce: - regole per tutelare i caratteri morfologici dell'impianto originario al fine di conservarne la leggibilità nonché per tutelare la relazione visuale con il contesto in cui si collocano; - criteri per orientare la eventuale crescita secondo principi insediativi consolidati, prevedendo prioritariamente interventi di completamento nelle aree residue disponibili all'interno dei nuclei. - strategie per la valorizzazione delle infrastrutture militari presenti. La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi ai DM: - 27/01/1975 – G.U. 54 del 1975 Zona del castello di Nozzano in comune di Lucca. - 24/07/1964 – G.U. 226 del 1964 Centro abitato ed area circostante nel comune di Montecarlo. - 22/09/1971 – G.U. 268 del 1971 Zona panoramica adiacente le mura sita nel comune di Altopascio. I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano l'applicazione di tali indirizzi.
La modalità insediativa della “corte” lucchese.	Preservare le specifiche caratteristiche morfologiche nonché le relazioni con il territorio circostante della corte lucchese.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, definisce i criteri per identificare le corti che ancora mantengono elevati livelli di integrità degli assetti morfologici e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione di tale valore e verso il recupero-riqualificazione delle situazioni connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta regole d'uso volte alla tutela dei suoi elementi costitutivi con particolare riferimento a: - il mantenimento delle caratteristiche morfologiche della corte; - il mantenimento/recupero dei rapporti tra corte e spazi scoperti; - la gestione delle aree a comune e la ricomposizione dei volumi edificati.
Il sistema delle pievanie che caratterizza i medi e bassi versanti delle colline lucchesi.	Tutelare e valorizzare il sistema delle pievanie quale elemento generatore del sistema insediativo collinare.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua il sistema delle pievanie e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione di tale valore e verso il recupero-riqualificazione delle situazioni connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, detta specifiche

		<i>discipline volte a garantire la tutela degli assetti morfologici nonché i rapporti con il territorio collinare circostante dei nuclei sorti attorno al sistema delle pievi, attraverso:</i> - <i>regole per tutelare gli assetti morfologici consolidati al fine di conservarne la leggibilità nonché regole per tutelare la relazione visuale con il contesto rurale in cui si collocano;</i> - <i>una puntuale disciplina degli interventi sul patrimonio storico di valore volta alla la tutela dei suoi elementi architettonici e stilistici ricorrenti nonché regole per la corretta gestione delle pertinenze e dei vuoti all'interno del tessuto;</i> - <i>la definizione di funzioni e usi, compatibili con i caratteri storici ed architettonici degli edifici.</i>
Le tracce della centuriazione romana riscontrabili sia nell'orditura dei fondi agricoli che nella maglia infrastrutturale minore.	Assicurare la riconoscibilità della matrice territoriale di derivazione centuriale presente nella pianura lucchese.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti del territorio agricolo caratterizzati dalla significativa presenza della maglia centuriale, e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la salvaguardia di tale valore e verso il recupero riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. <i>La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e per quanto di competenza prescrive, promuove e indirizza azioni volte alla la tutela conservazione degli i elementi costitutivi della sua geometria quali canali, fossi, viabilità podereale, piantate in filare.</i> <i>Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed incentivano gli interventi che privilegiano la conservazione degli elementi che definiscono la maglia centuriale, e gli elementi costitutivi caratterizzanti il paesaggio quali canali, fossi, viabilità podereale, piantate in filare.</i>
L'acquedotto del Nottolini.	Tutela e valorizzazione dell'opera infrastrutturale dell'acquedotto del Nottolini. Le politiche culturali e quelle territoriali sostengono azioni di restauro e di valorizzazione dell'acquedotto del Nottolini.	La pianificazione comunale provvede a garantire il mantenimento dei rapporti spaziali e percettivi tra l'acquedotto ed il suo intorno rurale limitando impegni di suolo che possano alterare tale rapporto. La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi al DM 21/06/1975 – G.U. 189 del 1975 Zona dell'acquedotto Nottolini nei comuni di Lucca e Capannori. I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano l'applicazione di tali indirizzi.
La rete delle ville e delle residenze storiche suburbane che caratterizza i versanti collinari.	Valorizzare il patrimonio storico-architettonico presente sui versanti delle colline lucchesi rappresentato dal sistema delle ville.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica il sistema delle ville lucchesi e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione di tali risorse. <i>La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, riconosce puntualmente gli elementi che appartengono al sistema delle ville lucchesi e definisce discipline volte a:</i> - <i>conservare i caratteri storico-stilistici delle ville lucchesi e degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi di valore storici, cappelle);</i> - <i>mantenere il rapporto tra edificio principale e sistemazioni delle pertinenze e degli spazi scoperti quali parchi e giardini;</i> - <i>conservare la vegetazione presente lungo i percorsi ed i muri di cinta;</i> - <i>definire gli usi compatibili con il mantenimento dei caratteri storici delle ville e dei parchi annessi.</i> <i>La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi ai seguenti D.M:</i> - 25/09/1958 – Villa Massoni con parco annesso; - 11/04/1973 G.U. 145 del 1973 Zona circostante Villa Piscicelli lungo il torrente Freddana sita nel comune di Lucca.

		- 17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari. I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano l'applicazione di tali indirizzi.
La cinta muraria attorno al centro storico di Lucca nonché il patrimonio storico-architettonico presente nel centro storico.	Tutelare e valorizzare il sistema delle mura urbane di Lucca e l'ingente patrimonio storico-artistico presente nel centro storico.	Ai fini della tutela del patrimonio storico-artistico presente nel centro storico di Lucca le politiche settoriali (cultura, mobilità, turismo) in sinergia con quelle territoriali provvedono a definire strategie volte alla valorizzazione ed al recupero di tale patrimonio e a garantire il corretto equilibrio tra le diverse funzioni che caratterizzano l'immagine del centro storico di Lucca con particolare riferimento alla programmazione delle funzioni, dei tempi, della residenza. Ai fini della valorizzazione delle mura di Lucca la disciplina comunale dovrà definire regole volte a : - eliminare gli elementi impropri che occupano le aree verdi intorno alle mura; - valorizzare il percorso sopra le mura ai fini ricreativi e sportivi; - recuperare gli ambienti interni delle mura per finalità pubbliche di tipo culturale e didattico.
I manufatti dell'archeologia industriale legati alla produzione cartaria.	Tutela e valorizzazione del complesso delle opere e dei manufatti di archeologia industriale legati alla produzione di carta.	Le politiche territoriali in sinergia con quelle culturali e dello sviluppo economico sostengono il recupero e la valorizzazione degli spazi e dei manufatti industriali legati all'industria cartaria che connotano l'immagine del fondovalle del Serchio promuovendo l'inserimento di funzioni ad alto valore tecnologico e di ricerca applicata in connessione con le attività esistenti, ovvero funzioni didattico-formative e documentaristiche. Le operazioni di conversione di aree dismesse, appartenenti ai tali complessi industriali, dovrà avvenire nel rispetto di tale indicazione ed in coerenza con le disposizioni del PIT.
I fenomeni di dispersione insediativa della pianura lucchese.	Riconfigurare il sistema insediativo della pianura di Lucca caratterizzato da dispersione insediativa.	La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce indirizzi ed i criteri per la gestione sostenibile delle trasformazioni nella pianura lucchese. La pianificazione comunale perimetra tali ambiti e definisce discipline volta a: - definire i margini degli insediamenti e provvedere alla ricucitura dei tessuti incoerenti promuovendo la riqualificazione di spazi collettivi e l'inserimento di funzioni pubbliche o di altre funzioni qualificanti lo spazio urbano - assicurare il mantenimento delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare attestato lungo i principali assi stradali anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi collinari.
Valori estetico-percettivi	Obiettivi di qualità	Azioni
I borghi fortificati e gli elementi del sistema di difesa. L'acquedotto del Nottolini. La rete dei percorsi storici di collegamento collinare quali strade vicinali e mulattiere La relazione visiva tra la cinta muraria di Lucca, vegetazione sovrastante e le aree verdi intorno.	Assicurare la visibilità dai principali tracciati infrastrutturali e dai principali punti di vista panoramici dei paesaggi caratterizzati dalla presenza e/o relazione tra i seguenti elementi di valore estetico percettivo ed i contesti in cui si collocano: - i borghi fortificati e gli elementi del sistema infrastrutturale di difesa; - i nuclei collinari originatisi attorno alle pievi; - il sistema delle ville lucchesi con i relativi arredi vegetazionali; - l'acquedotto del Nottolini; - le mura della città di Lucca ed il suo	La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità per la eccezionalità o l'ampiezza delle visuali che si aprono da e verso gli elementi di valore estetico-percettivo riferiti agli insediamenti e alle infrastrutture. La pianificazione comunale, anche sulla base di tale individuazione e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici, stabilisce diversificate forme di tutela, con speciale riguardo al mantenimento dei rapporti tra costruito e spazi rurali, e alla localizzazione e tipologia degli impianti di distribuzione carburante lungo gli assi viari di pianura, alla collocazione di manufatti lungo strada che possano ostacolare la percepibilità . Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare una adeguata disciplina per l'installazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti. La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi ai seguenti D.M: - 27/01/1975 – G.U. 54 del 1975 Zona del castello di Nozzano in comune di Lucca; - 24/07/1964 – G.U. 226 del 1964 Centro abitato ed area circostante nel comune di Montecarlo;

	intorno verde.	- 22/09/1971 – G.U. 268 del 1971 Zona panoramica adiacente le mura sita nel comune di Altopascio; - 21/06/1975 – G.U. 189 del 1975 Zona dell'acquedotto Nottolini nei comuni di Lucca e Capannori; - 20/05/1957 – G.U. 141 del 1957 Abitato comunale di Lucca e zona ad esso circostante; - 25/09/1958 – Villa Massoni con parco annesso; - 11/04/1973 G.U. 145 del 1973 Zona circostante Villa Piscicelli lungo il torrente Freddana sita nel comune di Lucca; - 11/10/1967 – G.U. 275 del 1967 Zona tra Monte San Quirico e Ponte San Pietro nel comune di Lucca; - 17/07/1985 – G.U. 190 del 1985 Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S.Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari; - 20/04/1972 – G.U. 139 del 1972 Zona della vallata di Santa Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la Via Pisana sita nel comune di Lucca. <i>I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano l'applicazione di tali indirizzi.</i>
--	----------------	--

SCHEDA DEI PAESAGGI – SEZIONE 4

Ambito n°14 - *Piana di Lucca*

TERRITORI APPARTENENTI AL COMUNE DI PORCARI

BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 art.136

ELEMENTI IDENTIFICATIVI									
Codice	D.M. – G.U.	Denominazione	Comune	Superficie (ha)	Territori della Toscana (atlante dei paesaggi)	Tipologia art.136 D.Lgs. 42/04			
9046336	D.M. 17/07/1985 G.U. 190/1985	Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S.Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari	Lucca, S.Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari		Piana di Lucca – Area pisana - Versilia	a	b	c	d
motivazione	(...) costituisce un'ampia zona omogenea che comprende Lucca, le sue ben note ville cinquecentesche, la organizzazione territoriale ad esse riferibile formando un insieme monumentale naturalistico di estremo e singolare interesse, per buona parte largamente conservato; Tali zone, godibili da numerosi tratti di strade pubbliche								
tipi di paesaggio									

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA		
	elementi di valore	permanenza dei valori – elementi di degrado
morfologia		
idrografia naturale e antropica		
mosaico agrario		
elementi vegetazionali		
sistema insediativo	Valore paesaggistico, urbanistico e architettonico del sistema delle ville lucchesi cinquecentesche	Permanenza dei valori. <i>Le ville lucchesi mantengono il loro sistema architettonico ed urbanistico di unico valore in perfetta armonia con il paesaggio circostante. Il paesaggio è connotato anche da una forte presenza insediativa e negli ultimi decenni ha assunto un peso progressivamente prevalente la crescita moderna e contemporanea. Malgrado ciò, si possono osservare importanti emergenze storico nel tessuto urbano.</i>
sistema della viabilità		Elementi di degrado nel sistema viario rappresentati dalla perdita di allineamenti con gli assi viari interessanti le Ville e loro proprietà.
visuali panoramiche (“da” e “verso”)	Visuali “verso” la zona da numerosi tratti di viabilità pubblica	Permanenza del valore. <i>L’area interessata offre numerosi e diversificati scorci panoramici: verso e da</i> il massiccio delle Pizzorne ed i Monti Pisani, la valle del Serchio, <i>le colline lucchesi a nord ed a sud della Piana di Lucca</i> e di Montecarlo, le colline ad ovest della città di Lucca e lungo la S.S. 12 del Brennero verso l’abitato di Santa Maria del Giudice. Il litorale pisano e la Versilia dai Monti Pisani.

ELEMENTI RILEVATI AD OGGI		
	elementi di valore	elementi di rischio
elementi costitutivi naturali	L’area è caratterizzata principalmente dai rilievi delle Pizzorne e dei Monti Pisani con quote massime che raggiungono i 900m s.l.m. e dalle zone pedemontane e collinari attorno alla città di Lucca.	L’area montuosa e collinare verso nord, Brancoleria, in località Vinchiana è stata oggetto negli ultimi anni di vari smottamenti e sistemi franosi con anche tragiche conseguenze.
geomorfologia		
idrografia naturale	Fiume Serchio e sistemi di ruscelli e torrenti che discendono dalle colline e rilievi maggiori.	
vegetazione	Vegetazione prevalentemente costituita da castagni, faggi e pini alle quote più alte. Coltivazioni di viti e olivi e seminativo semplice alle quote più basse.	Incendi di natura dolosa nei periodi estivi. Disboscamenti non controllati.
elementi costitutivi antropici: territorio aperto		Sistemi di dighe lungo la valle del Serchio ed in località Vinchiana. Invasi artificiali di raccolta delle acque per interventi di antincendio sull’Altipiano delle Pizzorne e sui Monti Pisani.
idrografia artificiale		
paesaggio agrario		
	Oliveti su terrazzamenti o sui declivi collinari. Filari di viti in	Inselvatichimento per abbandono delle colture da parte dell’uomo.

storico	particolare sulle colline attorno al borgo di Montecarlo.	
paesaggio agrario moderno		Serre per coltivazioni florovivaistiche in prevalenza nelle località attorno a Montecarlo sul versante di Pescia.
elementi costitutivi antropici: insediamenti e viabilità	Sistema insediativo storico principale costituito da piccoli paesi posti sulle alture o pendici collinari. Di rilevante importanza i borghi fortificati di Nozzano e Montecarlo, Anchiano e Lugliano.	
insediamenti storici		
insediamenti moderni		Insediamenti recenti sia residenziali che industriali posti prevalentemente ai margini dell'area interessata e sulle aree pianeggianti.
viabilità storica	Viabilità storica costituita da strade di modeste dimensioni che si snodano sulle aree collinari e montane mantenendo la loro funzione originaria di collegamento fra i paesi e le piccole frazioni. Viali alberati ai margini delle coltivazioni e d'ingresso alle Ville Lucchesi.	
viabilità moderna e contemporanea		Nuovi svincoli e viadotti della strada di collegamento nella Mediavalle del Serchio in località Ponte a Moriano e Piaggione
visuali panoramiche ("da" e "verso")	Visuali panoramiche verso le colline e i rilievi montuosi. Visuali panoramiche verso il litorale pisano e la città di Pisa, Massaciuccoli e la Versilia dai Monti Pisani.	
dinamiche di trasformazione recente e/o previste	Il paesaggio intorno alle ville storiche è connotato da una forte presenza insediativa sia di tipo residenziale che produttivo. Tendenza all'occupazione di suolo agricolo per coltivazioni floro-vivaistiche intorno a Montecarlo e sul versante del Pescia.	

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E INDIRIZZI PER LA QUALITA' PAESAGGISTICA

obiettivi per la tutela	Conservazione dei caratteri di naturalità che contraddistinguono le sponde e le aree di esondazione dei fiumi Serchio e Arno. Tutela attiva delle superfici ad oliveto presenti sui bassi versanti del Monte Pisano e su quelli delle colline lucchesi . Conservazione dei caratteri storici, architettonici e stilistici delle ville lucchesi attraverso interventi di restauro e risanamento che assicurino il rispetto dei valori storici-architettonici e documentali dello stesso; conservazione e manutenzione degli spazi e delle aree pertinenziali quali giardini e parchi nelle loro configurazioni storiche. Mantenimento della leggibilità dell'impianto morfologico e dei caratteri storici dell'architettura che connotano i borghi medievali (Nozzano, Montecarlo, Anchiano, Lugliano) Conservazione dei percorsi presenti sul monte sia nel loro tracciato originario, nella loro giacitura che nella finitura dei sottofondi. Conservazione degli assi viari che costituiscono allineamenti e/o visuali privilegiate rispetto alle Ville Lucchesi. Mantenimento di aree verdi con ruolo di filtro paesaggistico tra le edificazioni industriali e commerciali sparse sul territorio e le emergenze storiche e monumentali rappresentate principalmente della ville lucchesi e dai nuclei rurali storici. Mantenimento delle visuali panoramiche verso le colline lucchesi e verso i rilievi del monte pisano che si aprono dagli assi viari di pianura e di quelle verso i litorali versiliesi e pisani, il lago di Massaciuccoli e le città di Pisa e Lucca che si colgono da numerosi punti di vista panoramici dislocati lungo i percorsi presenti sui rilievi collinari.
obiettivi per la valorizzazione	Riacquisizione e riqualificazione delle linee direttrici della viabilità storica evitando la frantumazione della centuriazione.
strategie per il	Definizione di un programma di interventi forestali finalizzato a migliorare la biodiversità floristica e diminuire anche la potenzialità degli incendi sul

controllo delle trasformazioni: misure e azioni

monte pisano e sulle colline lucchesi.

Gli strumenti urbanistici operativi ed attuativi dei comuni definiscono discipline volte a migliorare la qualità del costruito negli interventi di riconversione da destinazioni industriali/commerciali a residenziali sia in merito alle soluzioni tipologiche che alla organizzazione degli spazi pubblici e alla organizzazione del sistema della viabilità.

I RIFERIMENTI DEL PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO (P.T.C.)

(D.C.P. n.189 del 13/12/2000 pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 24/01/2001)

FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il presente piano persegue lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale e a tal fine:

- a) ***assume le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio interessato, come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;***
- b) ***promuove azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane presenti nel suddetto territorio, nonché di ripristino delle qualità deteriorate, e di conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale, ove necessario e opportuno, e in particolare al sistema insediativo antropico;***
- c) indirizza gli atti di pianificazione e di programmazione, attinenti il governo del territorio, alla configurazione di un assetto del territorio interessato coerente con le predette finalità.

Articolo 2 Obiettivi generali

1. Costituiscono obiettivi generali del presente piano:

- a) ***la tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata formazione;***
- b) ***la difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla stabilità dei versanti;***
- c) ***la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio;***
- d) ***il potenziamento e l'interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture;***
- e) il coordinamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali.

ARTICOLAZIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Articolo 12 I sistemi territoriali di programma e i sistemi territoriali locali

1. Il territorio della Provincia di Lucca è interessato dai seguenti sistemi territoriali di programma, individuati dal Piano di indirizzo territoriale regionale:

- a) sistema territoriale dell'Appennino;
- b) sistema territoriale dell'Arno;
- c) sistema territoriale della costa.

2. I sistemi territoriali di cui al comma 1 si articolano, per quanto attiene la Provincia di Lucca, in sistemi territoriali locali, che vengono riconosciuti nei seguenti ambiti sovracomunali, corrispondenti ai sistemi economici locali (S.E.L.), ai quali il presente piano prescrive debba farsi riferimento per organizzare gli elementi di interesse sovracomunale e il sistema della mobilità:

- a) ambito della Valle del Serchio, costituito dai comuni di Sillano, Giuncugnano, Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli di Sotto, San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Pieve Fosciana, Molazzana, Galliciano, Vergemoli, Barga, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico;
- b) ***ambito dell'Area Lucchese, costituito dai Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica, Pescaglia;***
- c) ambito della Versilia, costituito dai Comuni di Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Massarosa.

3. Per ciascuno dei sistemi territoriali locali (ambiti sovracomunali) vengono specificati, dai successivi articoli, gli obiettivi da perseguire anche in riferimento alle seguenti tipologie di risorse:

- la città e gli insediamenti urbani,
- il territorio rurale,
- la rete delle infrastrutture per la mobilità.

OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 14 Obiettivi per la Piana di Lucca

1. Costituiscono obiettivi specifici per l'ambito sovracomunale della Piana di Lucca, anche quali integrazioni degli articoli 46, 48 e 57 del Piano di indirizzo territoriale:

A) **il superamento delle situazioni di rischio idraulico, privilegiando il recupero degli spazi necessari per le dinamiche fluviali e favorendo la rinaturalizzazione del reticolo idraulico;**

B) la valorizzazione e il recupero ambientale del paesaggio fluviale del fiume Serchio privilegiando il mantenimento e l'arricchimento dei riconoscibili caratteri di prevalente naturalità, la continuità territoriale degli ecosistemi, nonché il particolare rapporto storicamente consolidato tra l'ambito fluviale e la città di Lucca;

C) la **tutela ambientale, la riqualificazione e la messa in sicurezza del sistema trasversale dei corsi d'acqua che dalle Pizzorne confluisce nell'alveo dell'ex lago di Bientina;**

D) **il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema delle aree umide e palustri, nonché dei corsi d'acqua connessi,** riconoscibile intorno ai canali Rogio e Ozzeretto, che dal Bientina confluisce nelle aree del Bottaccio e del Guappero in prossimità dell'acquedotto del Nottolini;

E) il recupero e il ripristino ambientale del Lago di Sibolla;

F) **il riconoscimento, l'arricchimento e la valorizzazione dei caratteri identificativi propri del «varco» verde di rilevanza sovracomunale riconoscibile nel territorio interessato dal paleoalveo del Serchio,** con le sue permanenze morfologiche, idrogeologiche e vegetazionali e le sue relazioni con il reticolo idrografico;

G) **il mantenimento, il recupero e la valorizzazione della unitarietà geografica e storica del territorio lucchese** e dell'impianto territoriale consolidato, costituito dalla convergenza radiale sul polo urbano di Lucca, anche attraverso il riordino degli insediamenti lineari lungo la viabilità storica e la riqualificazione delle esistenti polarità minori e diffuse;

H) **l'arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei tessuti,** attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, il completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro riqualificazione e ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli insediamenti;

I) **il rafforzamento della identità culturale** attraverso l'equilibrato utilizzo delle risorse e la valorizzazione e la tutela dei beni storico-architettonici e paesaggistici e, in particolare, del sistema territoriale delle Ville e delle corti, delle relazioni di questo con l'utilizzo agricolo del territorio collinare e con i borghi e centri di antica formazione;

L) **la valorizzazione e la salvaguardia, anche attraverso specifico progetto di scala sovracomunale, dei beni archeologici dell'area del Bientina e del territorio adiacente.**

M) **la riorganizzazione del sistema dell'accessibilità** attraverso:

I1. il potenziamento dell'offerta di trasporto su ferro per le persone e le merci tramite interventi di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi ferroviari finalizzati alla riduzione dei tempi di viaggio e al cadenzamento dei servizi per le persone;

I2. la riorganizzazione del nodo ferroviario della stazione di Lucca, funzionale anche all'attivazione di un servizio ferroviario metropolitano all'interno dell'area urbana e nelle zone limitrofe;

I3. la chiusura dell'attuale casello autostradale di Carraia e la realizzazione di un nuovo accesso all'A11 in Comune di Capannori;

I4. l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale, con l'individuazione delle tratte e dei nodi critici da interessare a specifici interventi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione complessiva della rete e all'integrazione di questa con l'ambito sovracomunale della Valle del Serchio e con l'«area vasta» di Livorno-Pisa-Lucca;

I5. la promozione di azioni di integrazione del sistema della mobilità lucchese nell'«area vasta» di Livorno-Pisa-Lucca, nonché con la Provincia di Massa, indicando i ruoli e le prestazioni delle infrastrutture proprie del territorio lucchese relative all'ambito metropolitano Livorno-Pisa-Lucca;

I6. il recupero e la valorizzazione degli elementi di viabilità minore intra e intercomunale da utilizzare come piste ciclabili.

N) **l'irrobustimento e la concentrazione del sistema delle aree produttive posto a est della città di Lucca,** attraverso la individuazione di aree, la cui vocazione quali sedi di insediamenti produttivi sia da ritenersi consolidata, da riordinare, riqualificare e completare, favorendo l'innalzamento del livello qualitativo e quantitativo delle opere di urbanizzazione e dei servizi alle imprese;

O) **il mantenimento e lo sviluppo, nelle differenti realtà dell'ambito, delle attività produttive agricole,** da considerare a pari titolo con quelle artigianali e industriali, e superando la marginalità alla quale le attività produttive agricole sono state ridotte nelle recenti trasformazioni territoriali.

LE STRUTTURE TERRITORIALE E LORO ARTICOLAZIONI

Articolo 16 Le strutture territoriali e loro articolazioni

1. Il presente piano, con le tavole contrassegnate con B.3., articola altresì il territorio provinciale in strutture territoriali, configurabili come unità territoriali complesse individuate per morfologia, forme d'uso del suolo, caratteri del sistema insediativo e del paesaggio; esse sono dotate di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e caratterizzate da specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali e antropiche sia i temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile.

2. Le strutture territoriali di cui al comma 1 sono:

- il territorio delle Alpi Apuane (AA);
- il territorio dell'Appennino (Ap.);
- **il Massiccio delle Pizzorne (P2);**
- **le colline di Montecarlo e Porcari (CMP);**
- i Monti Pisani (MP);
- le colline del Quiesa e di Massarosa e l'Oltreserchio (QMO);
- il fondovalle del Serchio e della Lima (FV);
- **la pianura di Lucca e del Bientina (PL);**
- la pianura costiera (PC).

(...)

5. **Le strutture territoriali e gli ambienti e paesaggi locali costituiscono riferimento per la pianificazione comunale nell'individuazione dei sub-sistemi ambientali e nella definizione dello statuto dei luoghi.**

(...)

LE INVARIANTI STRUTTURALI

Le **invarianti strutturali** individuate alla scala provinciale che interessano prevalentemente **il territorio di Porcari** sono:

- **il sistema delle aree boscate** e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso svolge anche **attraverso le relazioni con i principali corsi d'acqua** indicati nella tavola A3, al fine di realizzare una rete di corridoi ecologici;
- **il sistema idraulico superficiale** del territorio di bonifica dell'ex lago di Bientina, e del palude di Sottomonte e di Massa macinaia, le connessioni di questo sistema di fossi e dei canali e con le aree umide presenti nel suo intorno territoriale;
- **il territorio di collina e delle ville lucchesi** e specificamente: il sistema degli oliveti e dei vigneti dell'ambito collinare del versante sud delle Pizzorne, dalle colline di Montecarlo e di Porcari, al territorio di Capannori e Lucca fino al territorio dell'Oltreserchio unitamente alle **relazioni di tale sistema con i centri e nuclei di antica formazione e gli elementi storico-architettonici e documentali presenti sul territorio.**

L'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Articolo 21 Aree vulnerate da subsidenza

1. **Nelle aree vulnerate da subsidenza deve essere evitata l'attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, nonché gli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda**, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda, con la sola esclusione, pertanto, degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da acquedotto, e di quelli relativi a prese d'acqua per lo spegnimento degli incendi.

2. **Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti**, per esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni esprimanti per il proprio esercizio fabbisogni d'acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici mediante captazioni di acque superficiali o reti acquedottistiche attingenti all'esterno delle aree vulnerate da subsidenza.

3. **La previsione della realizzazione di manufatti sensibili al fenomeno della subsidenza, quali le infrastrutture a elevato sviluppo lineare (binari ferroviari, collettori principali dei sistemi acquedottistici e fognari, gasdotti, metanodotti, e simili), deve essere limitata ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacenti**, e comunque deve essere disposto che i relativi progetti siano integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla mitigazione del rischio, quali particolari accorgimenti costruttivi, fondazioni speciali, e simili.

4. **I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali devono dettare:**

- **disposizioni volte alla valutazione del rischio effettivo e alla previsione di adeguati interventi di mitigazione;**
- **disposizioni volte a garantire che eventuali piani attuativi relativi a nuovi insediamenti, e alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, siano corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e ,ove occorra, integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione.**

Articolo 22 Aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza

1. **Nelle aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza deve essere evitata l'attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, con la sola esclusione degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da acquedotto, e di quelli relativi a prese d'acqua per lo spegnimento degli incendi,** ove tale attivazione non sia legittimata da accurati accertamenti volti a definire i prevedibili effetti a lungo termine, tenuto conto sia delle condizioni locali stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, sia della vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

2. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali **devono dettare:**

- **disposizioni volte alla valutazione del rischio effettivo e alla previsione di adeguati interventi di mitigazione;**

- **disposizioni volte a garantire che eventuali piani attuativi relativi a nuovi insediamenti, e alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, siano corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e ,ove occorra, integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione.**

Articolo 23 Disposizioni applicative

(...)

2. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali **definiscono la fattibilità delle trasformazioni, cioè l'ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono,** riferendosi alle indicazioni, di cui al comma 1, delle tavole contrassegnate con A.2. del presente piano, in conformità ai relativi indirizzi di cui al paragrafo 2.1. della Parte 2 dell'Appendice 1, che costituisce parte integrante delle presenti norme. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali possono scostarsi dalle indicazioni, di cui al comma 1, delle tavole contrassegnate con A.2. del presente piano, ma soltanto sulla base di più affinate indagini e valutazioni effettuate nell'integrale rispetto degli indirizzi di cui al medesimo paragrafo 2.1. della Parte 2 dell'Appendice 1.

(...)

Articolo 27 Aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale

1. Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo impianto di:

- a) impianti per zootecnia di carattere industriale;
- b) impianti di itticoltura intensiva;
- c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
- d) centrali termoelettriche;
- e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.

2. Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

3. Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.

4. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

5. Sono comunque vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Appendice 1 – Parte 2 - La fragilità idraulica

Ferma restando la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale direttamente operata dal piano territoriale di coordinamento provinciale, relativamente ai corsi d'acqua, e ai loro tratti, per i quali essa deve essere effettuata dagli strumenti di pianificazione comunali, la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale, e la distinta delimitazione

- **degli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo (ao),**

- **delle aree golenali (ag),**

- **delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (ae),**

deve avvenire sulla base di studi essenzialmente geomorfologici, finalizzati al riconoscimento di forme e depositi che esprimono più direttamente le variabili che partecipano alla modellazione dell'alveo fluviale, ed in conformità alle seguenti definizioni:

alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: la porzione dell'alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta

comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva; il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole; nel caso di corsi d'acqua arginati all'alveo fluviale ordinario in modellamento attivo sono ricondotte le strutture arginali in frodo;

aree golenali: fasce a lato dell'alveo, comprese tra le sponde del corso d'acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si espandono con andamento stagnante o comunque diverso da quello della corrente principale del fiume;

aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua: aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d'acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche.

La delimitazione delle aree di pertinenza fluviale deve essere effettuata relativamente ai corsi d'acqua di cui all'elenco definito dalla deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 1994, n.230, adeguato e integrato dal Piano di indirizzo territoriale, nonché relativamente ai corsi d'acqua di cui al seguente elenco, nel quale essi compaiono suddivisi per Comune (i medesimi corsi d'acqua, **con l'indicazione dei tratti interessati dalle aree di naturale esondazione**, sono individuati nelle tavole contrassegnate con A3).

Porcari: **R. Leccio; R. Tazzera.**

IL TERRITORIO RURALE

Articolo 53 Il territorio di interesse agricolo primario

1. Il presente piano definisce territorio di interesse agricolo primario quello in cui, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali, per l'entità degli investimenti effettuati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole costituiscono un interesse di rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale.

2. **Il territorio di interesse agricolo primario costituisce**, unitamente alle disposizioni di cui all' articolo 23 del vigente Piano di indirizzo territoriale, **il riferimento primario per l'individuazione, nei piani strutturali** e negli altri strumenti urbanistici comunali generali, a norma della legge regionale 16 aprile 1995, n.64, **delle zone con esclusiva funzione agricola**. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono individuare suoli ricadenti nel territorio di interesse agricolo primario da classificare quali zone con prevalente funzione agricola, essendo comunque escluse:

- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;

- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di uso civico su terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo di diritti di uso civico gravanti su terre private.

3. **I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni del territorio di interesse agricolo primario e individuano al suo interno, ove siano presenti e riconoscibili:**

a) le aree agricole da classificare, a norma degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del vigente Piano di indirizzo territoriale, quali:

- **aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;**
- **aree a economia agricola debole determinata dall'influenza urbana;**
- **aree marginali a economia agricola debole;**
- **aree ad agricoltura sviluppata estensiva;**
- **aree ad agricoltura intensiva o specializzata.**

b) **le aree agricole**, anche coincidenti in tutto o in parte con quelle classificate **a norma della lettera a), da classificare**, anche ai sensi dell' articolo 31 del vigente Piano di indirizzo territoriale, **quali aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio**, per esse intendendosi le aree agricole caratterizzate da forme di coltivazione tradizionali o particolari connotanti il paesaggio, o da un significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutture, assetti vegetazionali e colture.

4. **I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nell'operare le individuazioni, le perimetrazioni e le classificazioni di cui ai commi 2 e 3, e nel disciplinare le diverse articolazioni del territorio di interesse agricolo primario, si attengono ai criteri e agli indirizzi, relativi agli ambiti in cui è articolato il territorio di interesse agricolo primario nelle tavole contrassegnate con B.1. del presente piano, dettati dalle schede che compongono la Parte III dell'Appendice 2.**

Appendice 2 Parte III. Criteri e indirizzi attinenti gli ambiti del territorio di interesse agricolo primario

Ambito 1 Territorio di bonifica dell'ex lago di Bientina

DESCRIZIONE

Ambito interno alla struttura territoriale della pianura di Lucca e del Bientina (PL) e ***all'ambiente e paesaggio locale PL3 - Le aree umide e palustri bonificate, l'ex lago di Bientina e il lago di Sibolla.***

L'area comprende i terreni agricoli derivati dalla bonifica della parte settentrionale dell'ex lago di Bientina. Si tratta di terreni che presentano un sistema idraulico di bonifica e un appoderamento da esso derivato e condizionato. ***L'area ha valore produttivo ed elevati caratteri paesaggistico-ambientali tipici delle aree di bonifica***, storicamente consolidati ***ed inoltre sono presenti beni archeologici. E' da classificare come area ad agricoltura intensiva o specializzata***, pur persistendo i connotati, da mantenere, propri delle aree umide in cui è ricompresa in larga parte.

Nell'area assume funzione di risorsa agro-ambientale, e di invariante strutturale, riconoscibile a livello provinciale, il sistema idraulico superficiale

CRITERI E INDIRIZZI

- 1) Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla scala comunale.
- 2) Individuare e perimetrare le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.
- 3) Individuare e disciplinare, con finalità di tutela conservativa, l'intero sistema idraulico superficiale, le aree esistenti di rinaturalizzazione spontanea (vegetazione igrofila, arborea, cespugliosa, erbacea), le alberature esistenti, le zone umide esistenti (specchi d'acqua stagionali o perenni).
- 4) Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna selvatica protetta riconoscibili attraverso il quadro conoscitivo comunale.
- 5) Individuare le aree in cui non ostacolare le dinamiche spontanee di rinaturalizzazione.
- 6) Mantenere, nelle aree agricole, il sistema idraulico superficiale e le sistemazioni agrarie esistenti (superfici, forme, ecc.).
- 7) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi di interesse storico-architettonico e testimoniale, e gli ambiti di interesse ambientale, con particolare attenzione per le aree archeologiche.
- 8) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 7), e quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi esistenti.
- 9) Individuare e disciplinare idonei contesti territoriali a salvaguardia degli edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 7).
- 10) Privilegiare, per gli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, aree individuate in prossimità del sistema insediativo rurale esistente (nuclei, singoli insediamenti agricoli).
- 11) Individuare le aree nelle quali sia vietata la nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.
- 12) Individuare le aree nelle quali siano ammissibili la realizzazione di serre, sia fisse che stagionali, la sistemazione di vivai, la copertura del terreno con film plastici.
- 13) Individuare e disciplinare le aree nelle quali siano ammissibili gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.

Appendice 2 Parte III. Criteri e indirizzi attinenti gli ambiti del territorio di interesse agricolo primario

Ambito 6 Ambito dei vigneti D.O.C. di Montecarlo e Capannori

DESCRIZIONE

Ambito compreso nelle strutture territoriali del Massiccio delle Pizzorne (PZ), delle colline di Montecarlo e Porcari (CMP), della pianura di Lucca e del Bientina (PL), negli ambienti e paesaggi locali PZ4 - Le controcoste: Anchiano, Corsagna, PZ5 - Il bacino di Brancoli, PZ6 - Il bacino di Villa Basilica e la valle del Pescia di Collodi, ***PZ7 - Il contrafforte collinare dal fiume Serchio al torrente Pescia di Collodi, CMP - La collina di Montecarlo e Porcari, PL2 - La pianura dell'insediamento diffuso.***

L'area corrisponde alla zona degli insediamenti storici del versante sud del Massiccio delle Pizzorne e si sviluppa fino al sistema storico delle ville lucchesi e del capannorese in prossimità del fondovalle, interessando anche il sistema collinare dei comuni di Lucca e Porcari. La promiscuità della coltura dell'oliveto nelle zone più alte e del vigneto verso le zone pedocollinari caratterizza un sistema paesaggistico con emergenze storico testimoniali, quali le "ville lucchesi" e i loro territori, unico nella Provincia di Lucca. ***Nell'area l'assetto produttivo di qualità (D.O.C. - D.O.C.G.) si sposa con un sistema paesaggistico arricchito da notevoli valenze storiche.***

E' da classificare come area ad agricoltura intensiva o specializzata.

Nell'area assume funzione di invariante strutturale, riconoscibile a livello provinciale, il sistema degli oliveti e dei vigneti con le sue relazioni con gli elementi territoriali propri dell'area.

CRITERI E INDIRIZZI

- 1) Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla scala comunale.
- 2) Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna selvatica protetta riconoscibili attraverso il quadro conoscitivo comunale.
- 3) Individuare e perimetrare le aree agricole da definire quali aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, in vista della tutela del sistema insediativo storico, con particolare riferimento a quello delle ville, e del territorio ad esso connesso.
- 4) Individuare e disciplinare, con finalità di tutela conservativa, la viabilità podereale storica, le alberature esistenti, i parchi e giardini storici.
- 5) Individuazione delle aree dove conservare il sistema culturale storico degli oliveti e dei vigneti, nonché delle sistemazioni agrarie esistenti (superfici, forme, ecc.).
- 6) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi di interesse storicoarchitettonico e testimoniale.

- 7) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 6), e quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi esistenti.
- 8) Individuare le aree nelle quali sia vietata la nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.
- 9) Individuare e disciplinare le aree nelle quali siano ammissibili gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.

Articolo 54 Il territorio di interesse agricolo

1. ***I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono territorio di interesse agricolo tutte le parti del territorio rurale che non siano identificate quali territorio a prevalente naturalità di crinale, o territorio a prevalente naturalità diffusa, o territorio di interesse agricolo primario, e che non destinino a insediamenti urbani, anche di nuovo impianto, ovvero a infrastrutture, attrezzature, strutture insediative extraurbane, o ad attività estrattive.***

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano i suoli ricadenti nel territorio di interesse agricolo da classificare quali zone con esclusiva funzione agricola, oppure quali zone con prevalente funzione agricola, secondo le disposizioni di cui all' articolo 23 del vigente Piano di indirizzo territoriale, ***dovendo essere classificati quali zone con esclusiva funzione agricola:***

- ***le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;***
- ***le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente, con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di uso civico su terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo di diritti di uso civico gravanti su terre private.***

3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano e perimetrano, all'interno del territorio di interesse agricolo, ove siano presenti e riconoscibili:

a) le aree agricole da classificare, a norma degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del vigente Piano di indirizzo territoriale, quali:

- ***aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;***
- ***aree a economia agricola debole determinata dall'influenza urbana;***
- ***aree marginali a economia agricola debole;***
- ***aree ad agricoltura sviluppata estensiva;***
- ***aree ad agricoltura intensiva o specializzata.***

b) ***le aree agricole***, anche coincidenti in tutto o in parte con quelle ***classificate a norma della lettera a), da classificare***, anche ai sensi dell' articolo 31 del vigente Piano di indirizzo territoriale, ***quali aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio***, per esse intendendosi le aree agricole caratterizzate da forme di coltivazione tradizionali o particolari connotanti il paesaggio, o da un significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutture, assetti vegetazionali e colture.

4. ***I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nell'operare le individuazioni, le perimetrazioni e le classificazioni di cui ai commi 2 e 3, e nel disciplinare le diverse articolazioni del territorio di interesse agricolo, si attengono ai criteri e agli indirizzi, relativi agli ambiti in cui è articolato il territorio di interesse agricolo nelle tavole contrassegnate con B.1. del presente piano, dettati dalle schede che compongono la Parte IV dell'Appendice 2.***

Appendice 2 Parte IV. Direttive attinenti gli ambiti del territorio di interesse agricolo

Ambito 15 Piana di Lucca e Altopascio

DESCRIZIONE

Ambito compreso nelle strutture territoriali della pianura di Lucca e del Bientina (PL) e compreso negli ambienti e paesaggi locali PL1 - L'area urbana di Lucca; ***PL2 - La Pianura dell'insediamento diffuso; PL3 - Le aree umide e palustri bonificate, l'ex lago di Bientina e il lago di Sibolla.***

Nell'ambito ricade l'intero sistema della piana di Lucca, compreso il sistema di basse colline tra Altopascio e il confine con la Provincia di Firenze. Il problema più evidente dei terreni agricoli presenti nell'ambito è la forte frammentazione determinata dallo sviluppo urbano lineare lungo il sistema viario principale e secondario, che ha determinato il formarsi di molte aree agricole chiuse che rischiano di perdere la loro identità e di creare, per l'esiguità delle loro dimensioni, problemi di convivenza tra l'attività agricola e le aree urbane. Sono riconoscibili all'interno dell'ambito: aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani (ai sensi dell'articolo 25 del Piano di indirizzo territoriale regionale), aree ad economia agricola debole determinata dall'influenza urbana (ai sensi dell'articolo 26 del Piano di indirizzo territoriale regionale), aree ad agricoltura sviluppata estensiva (ai sensi dell'articolo 28 del Piano di indirizzo territoriale regionale), aree ad agricoltura intensiva o specializzata (ai sensi dell'articolo 29 del Piano di indirizzo territoriale regionale),

CRITERI E INDIRIZZI

- 1) Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla scala comunale.
- 2) Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna selvatica protetta riconoscibili attraverso il quadro conoscitivo comunale.
- 3) Individuare e perimetrare le aree da definire quali aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.
- 4) Mantenere le aree agricole di estensione sufficiente per evitare il collasso e l'abbandono sotto la pressione del sistema urbano.
- 5) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi di interesse storico-architettonico e testimoniale.

- 6) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 5), e quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi esistenti.
7) Individuare le aree nelle quali sia vietata la nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.
8) Individuare e disciplinare le aree nelle quali siano ammissibili gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.

Articolo 55 Le trasformazioni ammissibili nelle aree agricole

1. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di settore, **disciplinano**, per quanto di rispettiva competenza, **le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree agricole, rientranti sia nel territorio di interesse agricolo primario che nel territorio di interesse agricolo**, e cioè:

- a) le trasformazioni funzionali all'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e l'attività di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli;
c) le trasformazioni funzionali alla sistemazione di terreni quali complessi di orti urbani a gestione unitaria, esclusivamente nelle aree agricole periurbane;
d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria; la realizzazione di tali linee di comunicazione nelle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio deve essere evitata, oppure subordinata a scelte progettuali di tracciato e costruttive che minimizzino il conflitto con i caratteri paesaggistici riconosciuti e tutelati;
e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali, di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di regolazione idraulica, e simili;
g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili;
h) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti;
i) l'installazione di manufatti precari, realizzati con strutture in materiale leggero, per l'esercizio delle attività agricole, ivi comprese le serre;
l) le trasformazioni relative agli edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili degli edifici esistenti, ove ne sia in atto un'utilizzazione diversa da quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola, o ne sia ammissibile l'attivazione, così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree agricole.

3. **Nelle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio** le trasformazioni e le utilizzazioni sono rispettivamente effettuabili e attivabili a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

- a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
b) degli assetti poderali;
c) dell'assetto della viabilità poderale e interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
e) degli esemplari arborei, singoli, o in filari, o in gruppi, appartenenti alle speci autoctone o tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

Articolo 59 Le aree boscate

1. Le tavole contrassegnate con B.2. del presente piano indicano le aree boscate, partitamente distinguendo al loro interno:

- i boschi di latifoglie,
- i castagneti da frutto,
- le associazioni ripariali,
- le pinete litoranee.

2. **I comuni provvedono**, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani strutturali, o altri strumenti urbanistici generali, sulla base del proprio quadro conoscitivo, che integra e dettaglia quello provinciale, e tenendo conto di quanto disposto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n.39, **a una più precisa e compiuta perimetrazione di tutte le aree boscate** ricomprese entro le rispettive circoscrizioni amministrative, nonché delle loro articolazioni, **potendo motivatamente variare i perimetri dei terreni individuati dalle tavole contrassegnate con B.2., laddove aree in essa individuate si mostrino di fatto non boscate, a eccezione di quelle temporaneamente prive della preesistente vegetazione in quanto percorse o danneggiate dal fuoco**, ovvero colpite da altri eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, da classificare quali aree boscate degradate a norma del comma 4 dell' articolo 32 del vigente Piano di indirizzo territoriale.

3. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, **disciplinano**, per quanto di rispettiva competenza, **le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate**, e cioè:

a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di rilevanza sovracomunale; la nuova realizzazione di tali linee è ammissibile limitatamente al mero attraversamento delle predette aree;

b) la realizzazione di linee di comunicazione viaria di rilevanza locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, nonché di insediamenti o di attività preesistenti e confermate dagli strumenti urbanistici comunali;

c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza sovracomunale; la nuova realizzazione di tali manufatti è ammissibile limitatamente al mero attraversamento delle predette aree;

d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, nonché di insediamenti o di attività preesistenti e confermate dagli strumenti urbanistici comunali;

e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica;

f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, le quali non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, e non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;

g) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti;

h) le normali attività silvicolturali, e di raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché gli interventi di rinaturalizzazione, di forestazione e di incremento della vegetazione autoctona;

i) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;

l) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. La realizzazione delle linee di comunicazione e degli impianti a rete di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 è ammissibile solamente ove sia indispensabile in assenza di alternative di tracciato che consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con analoga efficienza, nonché con costi, comprensivi delle comunque necessarie opere di mitigazione degli impatti, non irragionevolmente superiori.

5. **Gli strumenti di pianificazione specialistica e i piani di settore assoggettano le aree boscate a uno dei seguenti regimi:**

1) **regime di conservazione:** si applica nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, a eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti e per la prevenzione delle fitopatie;

2) **regime di mantenimento:** si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti sotto i profili delle essenze dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore vegetativo nonché dell'attitudine alla funzione ricreativa; l'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo, e di assicurare il corretto sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi preordinati allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti nei limiti dell'accrescimento rispetto al taglio precedente, nonché ogni altro intervento volto a migliorarne ulteriormente le condizioni complessive;

3) **regime di consolidamento:** si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale di esemplari d'alto fusto e il vigore vegetativo, o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico; l'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa; sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati;

4) **regime di modificabilità:** si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della prevalenza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione spontanea, costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di incendi o di fitopatie sia caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive o generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali; l'obiettivo della disciplina, anche a fini di mantenimento e arricchimento dei connotati paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di quelle attualmente prevalenti; sono pertanto consentiti gli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, conseguono l'obiettivo sopra indicato;

5) **regime di trasformazione:** si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie, e pertanto inadatti a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio; l'obiettivo della disciplina è quello di determinare la graduale sostituzione, nello spazio e nel tempo, dello strato arboreo esistente con specie idonee sotto il profilo ecologico; gli interventi necessari per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato sono determinati dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dai piani di assestamento e di

utilizzo del patrimonio silvo-pastorale, in assenza delle quali prescrizioni e dei quali piani sono consentiti interventi di diradamento selettivo all'interno delle pinete termofile e mesofile e delle abetaie mesofile, sempreché sussistano condizioni di contenuta acclività dei suoli, nonché interventi di taglio degli eventuali lembi di castagneto da frutto maturo.

6. Con riferimento ai tipi vegetazionali di cui al comma 1 valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

A) **i boschi di latifoglie sono di norma da assoggettare ai regimi di conservazione, o di mantenimento, o di consolidamento**, essendo comunque da promuovere e favorire l'avviamento a fustaia dei boschi cedui; l'assoggettamento al regime di modificabilità deve essere specificamente motivato; l'assoggettamento al regime di trasformabilità è ammissibile soltanto per i boschi già colonizzati dalla robinia, o da altre specie infestanti;

B) **per i castagneti da frutto va promossa e favorita, nell'ambito dei regimi di mantenimento, o di consolidamento**, la persistenza delle selve da frutto in vicinanza degli insediamenti antropici e delle vie di comunicazione, in stazioni poco acclivi e in condizioni pedoclimatiche favorevoli, mentre nelle altre situazioni vanno assecondati i processi naturali di successione secondaria, nell'ambito del regime di conservazione, e nelle aree d'instabilità generalizzata va promossa, nell'ambito dei regimi di modificabilità, o di trasformabilità, la trasformazione in boschi misti governati a ceduo;

C) **le associazioni ripariali sono di norma da assoggettare al regime di conservazione**; l'assoggettamento al regime di modificabilità è ammissibile soltanto in caso di forte presenza di specie infestanti;

D) le pinete litoranee sono di norma da assoggettare al regime di conservazione; l'assoggettamento ai regimi di modificabilità, o di trasformabilità, mediante interventi di progressiva sostituzione delle conifere con latifoglie, o altre essenze vegetali, autoctone, è ammissibile soltanto ove le pinete non caratterizzino fortemente il paesaggio consolidato, e siano per converso fortemente degradate.

7. Qualora nelle aree boscate siano presenti in termini significativi utilizzazioni per attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e per attività selvicolturali, i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali sono tenuti a disciplinarle al fine della loro valorizzazione.

8. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali generali **definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili degli edifici esistenti così da escludere le utilizzazioni incoerenti**, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree boscate.

Articolo 62 Le zone umide

1. **Relativamente alle zone umide i piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché gli altri strumenti di governo del territorio, **dettano una puntuale disciplina volta alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e al massimo opportuno e possibile ripristino di condizioni di naturalità**, attraverso il mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di essi, nonché attraverso il mantenimento o la reintroduzione di attività produttive primarie compatibili e una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

2. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, **definiscono tra l'altro**:

a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, ricoveri e simili, nonché i limiti e le condizioni della predetta fruizione;

c) le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti;

d) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale o delle attività acquacolturali comunque in forme non intensive;

e) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e regolamentazioni dell'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto.

3. E' promossa, anche nelle parti di territorio dove non sia eventualmente prescritta, la cessazione temporanea o definitiva della coltivazione dei terreni, per ripristinare assetti naturali preesistenti, o comunque per favorire il riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela naturalistico-ambientale, o di tutela dell'integrità fisica del territorio, o di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli.

4. **L'evoluzione dell'ordinaria utilizzazione del suolo a fini colturali**, laddove quest'ultima sia prevista, **è orientata al recupero e alla riproposizione delle regole conformative tradizionali, sulla base di criteri scientifici. A tal fine sono promossi**:

a) il mantenimento e il ripristino di forme tradizionali di associazione riproduttiva;

b) le produzioni finalizzate alla qualificazione paesistico-ambientale;

c) la piantumazione con elementi vegetali autoctoni o tradizionali;

d) il passaggio a tecniche colturali di tipo biologico;

e) la progressiva diminuzione e il tendenziale annullamento dell'utilizzo di fertilizzanti, antiparassitari, antinfestanti, e simili, derivati da processi di sintesi chimica;

f) l'utilizzazione della lotta integrata ai parassiti e agli agenti infestanti, privilegiando in essa le componenti naturali;

g) l'utilizzo di concimi di origine prevalentemente vegetale, e il ricorso alla distribuzione agronomica del letame e dei liquami zootecnici, nei limiti dei carichi sopportabili in relazione alle

esigenze di tutela delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

h) le successioni colturali.

5. **Nelle zone umide possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:**

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio;

- ordinaria coltivazione del suolo;

- attività selvicolturali;

- acquacoltura;

- attrezzature tecnologiche.

6. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali generali **definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi esistenti** nelle zone umide **così da escludere le utilizzazioni incoerenti**, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle zone interessate.

Articolo 60 Le aree di pertinenza fluviale

1. Le tavole contrassegnate con B.2. del presente piano indicano **le aree di pertinenza fluviale**, partitamente definendo:

- **gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;**

- **le aree golenali;**

- **le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.**

(...)

4. **Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo**, ancorché ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua individuate dalle tavole contrassegnate con B.2. del presente piano, gli **insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza** attraverso gli interventi e le azioni a ciò specificamente finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle autorità competenti, i quali vanno perimetrati d'intesa tra il comune interessato, la Provincia di Lucca, il Genio Civile e l'Autorità di bacino territorialmente competente.

5. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, **disciplinano**, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, **le trasformazioni e le attività ammissibili negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, e nelle relative fasce laterali, e cioè:**

a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d'acqua da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;

d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti a rete non interrati può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua;

e) la manutenzione e l'adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi corsi d'acqua;

f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;

g) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;

h) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale.

6. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, **disciplinano**, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, **le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree golenali, e cioè:**

a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d'acqua da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei

corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;

d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti a rete non completamente interrati può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua;

e) la manutenzione e l'adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi corsi d'acqua;

f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;

g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;

h) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e ove possibile opportunamente mascherati con elementi vegetali;

i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia adeguata, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui e dei boschi misti, previa cessazione definitiva dell'eventuale coltivazione dei terreni: sono comunque vietati i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;

j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ridurre la funzione idraulica dell'area golenale;

k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale.

7. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, **disciplinano**, per quanto di rispettiva competenza, **le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, e cioè:**

a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili;

b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacenti, essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi;

c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini;

d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;

e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;

f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;

g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e opportunamente mascherati con elementi vegetali;

h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali;

i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione definitiva della coltivazione di terreni;

j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti.

(...)

9. **Nelle aree di pertinenza fluviale possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:**

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio;
- ordinaria coltivazione del suolo, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
- attività selvicolturali;
- acquacoltura;
- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali, finalizzate anche alla realizzazione di:
- parchi fluviali urbani e territoriali;
- orticoltura, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
- mobilità meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti, nonché alle piste ciclabili, alle strade poderali e interpoderali e alle piste di servizio forestale;
- attrezzature tecnologiche.

10. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali generali **definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi insistenti negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali**, in quanto coerenti con le rispettive caratteristiche tipologiche, e dettano le condizioni di sicurezza sia per i medesimi manufatti che per la loro fruizione.

11. **I piani strutturali** e gli altri strumenti urbanistici comunali generali **definiscono la gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi esistenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua** così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree interessate.

Articolo 66 Disposizioni applicative

1. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, **disciplinano**, anche in riferimento all'articolo 23 del Piano di indirizzo territoriale, **le trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi, esistenti o edificabili nel territorio rurale**, (...)

Articolo 69 Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, anche in riferimento all' articolo 31 del Piano di indirizzo territoriale, sono tenuti ad assicurare la salvaguardia delle risorse agroambientali che connotano le specifiche identità del paesaggio e dell'ambiente.

2. A tal fine, i medesimi piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, dettano disposizioni, coerenti con i criteri e gli indirizzi dettati dalle schede che compongono l'Appendice 2, relativamente agli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale, da specificare nei programmi di miglioramento agricolo-ambientale, e a effettuare i quali deve essere assunto l'obbligo con le convenzioni, o con gli atti unilaterali d'obbligo, di cui al comma 6 dell' articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64. Tali interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale sono quelli volti:

- **al mantenimento e/o al ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane;**
- **al mantenimento e/o al ripristino della rete di bonifica;**
- **a gestire gli elementi eventualmente presenti del sistema vegetazionale naturale in conformità alle disposizioni del presente strumento di pianificazione urbanistica;**
- **alla conservazione degli eventualmente presenti elementi di interesse storico, con particolare riferimento agli elementi della centuriazione e ai singoli manufatti, o complessi di manufatti, di interesse storico-architettonico, o testimoniale;**
- **alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione degli elementi e degli aspetti riconosciuti e distintivi, ove i fondi rustici interessati ricadano in un'area agricola di controllo dei caratteri del paesaggio, e comunque di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti, e simili;**
- **alla sistemazione delle aree esterne in termini di percorsi, e di nuove piantumazioni e sistemazione a verde, compatibili con i caratteri dell'ecosistema.**

Articolo 70 Attivazione di utilizzazioni non funzionali all'esercizio dell'attività agricola: pertinenze degli edifici interventi di sistemazione ambientale

1. Nei casi di attivazione di utilizzazioni non funzionali all'esercizio dell'attività agricola, di cui all' articolo 5ter della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, la delimitazione delle aree di pertinenza degli edifici interessati deve perseguire, nella definizione dei perimetri, la identificazione di linee naturali riconoscibili nel territorio, e quindi escludere rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

2. **Gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 2 dell'articolo 5ter della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, sono definiti, con riferimento alle aree di pertinenza e/o alle restanti aree dell'azienda agricola dalla quale tali pertinenze vengono scorporate, nell'osservanza delle disposizioni dei piani strutturali, e degli altri strumenti urbanistici comunali, ponendosi come obiettivi: il superamento o la mitigazione del degrado geomorfologico, del rischio idraulico, del rischio idrogeologico; la**

conservazione, il mantenimento, il consolidamento, la trasformazione dei sistemi vegetazionali; il recupero prioritario dei manufatti edilizi esistenti di interesse storico-architettonico; la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni agrarie ed idrauliche tradizionali; il recupero degli assetti viari poderali e/o interpoderali.

GLI ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE STORICO

Articolo 72 Beni e complessi archeologici

1. ***I comuni provvedono***, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, ***a una più precisa e compiuta individuazione dei beni e complessi archeologici*** indicati nelle tavole contrassegnate con B.2. del medesimo presente piano, nonché a individuare gli altri beni e complessi archeologici eventualmente presenti nelle rispettive circoscrizioni amministrative, e ad assoggettare gli uni e gli altri alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ferma restando la possibilità di ogni opportuna specificazione.

2. ***I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.***

(...). Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle ***attività di studio, ricerca, scavo, restauro***, inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, ***nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.***

Articolo 73 Aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici

1. ***I comuni provvedono***, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, ***a verificare le individuazioni delle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici*** operate dalle tavole contrassegnate con B.2. del medesimo presente piano, nonché a individuare le altre aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici eventualmente presenti nelle rispettive circoscrizioni amministrative, e ad assoggettare le une e le altre alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ferma restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione.

(...)

Articolo 75 Beni e complessi storici

1. ***I comuni provvedono***, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, ***a una più precisa e compiuta individuazione dei beni e complessi storici***, intesi come le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli altri manufatti, ricadenti in ogni parte del territorio diversa dagli insediamenti storici, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali, individuate nelle tavole contrassegnate con B.2. del medesimo presente piano sotto le voci:

- architettura civile;
- architettura rurale;
- architettura religiosa.

2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali sono tenuti a individuare, nelle parti del territorio diverse dagli insediamenti storici, anche avvalendosi della cartografia storica e di ogni altra idonea documentazione storica e iconografica, i beni e complessi storici non individuati nelle tavole contrassegnate con B.2. del presente piano, e a disciplinarli con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

3. ***Ove i beni e complessi storici si configurino quali unità edilizie, o complessi edilizi, o altri manufatti, isolati, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, definiscono idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali***, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la predetta qualità di unità edilizie, o di complessi edilizi, o di altri manufatti, isolati, e le specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti con il circostante territorio.

(...)

Articolo 76 Viabilità storica

1. ***I piani strutturali***, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, ***verificano e integrano le individuazioni degli elementi di viabilità storica***, effettuate dalle tavole contrassegnate con B.2. del presente piano, ***disponendo che siano mantenuti nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, e, se non sussistono particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali.***

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Articolo 77 Recupero del degrado urbano e periurbano

1. ***I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, dettano disposizioni volte all'individuazione e al recupero delle situazioni di degrado urbano e periurbano,*** riscontrabili in particolare ai margini degli insediamenti e lungo gli elementi di viabilità, anche mediante la regolamentazione dell'installazione, del mantenimento, delle dimensioni e delle caratteristiche dei cartelli e dei pannelli pubblicitari.

Articolo 78 Siti di interesse naturalistico

1. Il presente piano assume come risorse essenziali del territorio i siti classificabili di importanza comunitaria (SIC), i siti di interesse nazionale (SIN) e i siti di interesse regionale (SIR), indicati nelle tavole contrassegnate con B.1.
2. La Provincia di Lucca svolge, con riferimento ai siti di importanza regionale (SIR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n.342, e all'allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n.56, tutte le funzioni amministrative a essa attribuite dalla legge regionale 6 aprile 2000, n.56, in particolare provvedendo all'attuazione delle misure di tutela disciplinate dal Capo II di tale legge, anche mediante la definizione di appositi piani di conservazione e gestione, conformi alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo I del Titolo IV, in ragione delle articolazioni del territorio rurale nelle quali tali siti ricadono, e degli specifici elementi che li interessano.

Articolo 80 Aree naturali protette di interesse locale

1. Le articolazioni e gli elementi del territorio che il presente piano individua come territorio a prevalente naturalità di crinale, territorio a prevalente naturalità diffusa, aree di pertinenza fluviale, alvei lacuali, zone umide e dune e spiagge, costituiscono ambiti di reperimento di aree naturali protette di interesse locale, di cui all' articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n.49, e successive modificazioni e integrazioni, da individuare, perimetrare e istituire secondo le procedure stabilite dalla predetta legge regionale 11 aprile 1995, n.49.
2. ***I comuni possono proporre l'istituzione di aree naturali protette di interesse locale anche al di fuori degli ambiti di cui al comma 1, sulla base del proprio quadro conoscitivo che evidenzia la persistenza dei caratteri ambientali che si intende tutelare nell'area individuata e motivi le relazioni e le connessioni di questa con gli ambiti individuati dal presente piano e richiamati al comma 1.***
3. ***I comuni indicano, nei rispettivi piani strutturali, o negli altri propri strumenti urbanistici generali, i criteri e gli indirizzi per la gestione delle aree naturali protette di interesse locale, tenendo conto, oltreché delle vigenti disposizioni di legge, delle disposizioni del presente piano.***

LE ARTICOLAZIONI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Articolo 83 Le aree urbane storiche

1. ***Nell'ambito delle aree urbane storiche i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono:***
a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;
b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.
2. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera a) del comma 1, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono una disciplina volta:
- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;
- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.
3. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del comma 1, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la ricostituzione delle individuate caratteristiche e la riapplicazione delle individuate regole conformative, mediante trasformazioni degli elementi fisici e dei loro insiemi in cui, e per quanto, esse sono state alterate e contraddette.
4. Ai sensi e ai fini di cui al comma 2, ***i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, a norma del comma 5, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni dei singoli manufatti edilizi e spazi scoperti.***
5. ***La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati,***

degli essenziali connotati dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.

(...)

8. **Si deve evitare che al complesso dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti costituenti ogni area urbana storica sia attribuito un insieme di funzioni che comporti un carico urbanistico totale eccedente quello presumibilmente sopportato dall'area urbana storica stessa al momento della conclusione della vicenda storica della sua conformazione.** Per carico urbanistico totale si intende la somma: degli abitanti stabili dell'area urbana; dei titolari, non abitanti stabilmente nell'area urbana, di posti di lavoro siti nell'area urbana medesima; di tutti gli utilizzatori, diversi dai precedenti, degli spazi dell'area urbana stessa.

9. **Deve essere prioritariamente perseguito il mantenimento, o il ripristino, dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie,** o immobiliari, aventi tale riconoscibile originaria utilizzazione. **Deve correlativamente essere perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni connesse a quella abitativa (artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative, strutture religiose, strutture sanitarie) in termini di efficiente equilibrio con la funzione abitativa.**

10. Nei limiti di quanto determinato ai sensi del comma 9, è altresì perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni tradizionali e pregiate, quali l'artigianato di produzione di beni artistici, le attività direzionali (comprendenti delle funzioni di rappresentanza, di direzione, di amministrazione, ma non delle attività di diretta erogazione di servizi rivolti al grande pubblico), le attività di ricerca scientifica e applicata, le attività di produzione ed erogazione di servizi rari.

11. **Vanno evitate,** o contenute in limiti verificatamente accettabili, **utilizzazioni per funzioni suscettibili di attrarre consistenti flussi di fruitori non abitanti nell'ambito considerato, quali gli uffici aperti al pubblico (tra i quali vanno eventualmente privilegiati quelli pubblici), gli uffici giudiziari, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, le sedi espositive, e simili, nonché le forti concentrazioni di funzioni non abitative** indicate al comma 9 che eccedano le quantità in equilibrio con la funzione abitativa di prevista esplicazione nel medesimo ambito.

12. Relativamente alle aree urbane storiche i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, all'obiettivo di assicurarne **l'accessibilità e la percorribilità prevalentemente pedonale o con mezzi di trasporto collettivo (...)**

Articolo 84 Le aree urbane a formazione compatta

1. Il presente piano considera aree urbane a formazione compatta le parti del territorio, risultanti edificate con sostanziale continuità entro il periodo 1950/60, individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate con C.1. del medesimo presente piano. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, possono, fornendone adeguata motivazione, individuare e perimetrare aree urbane a formazione compatta assumendo un diverso riferimento temporale, in relazione alla effettiva e documentata vicenda storica territoriale locale.

2. **I piani strutturali,** e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **individuano le parti delle aree urbane a formazione compatta delle quali sia da mantenere l'impianto urbano nell'assetto originariamente voluto,** o strutturatosi antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1, **con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, nonché dei relativi arredi, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.**

(...)

4. **I piani strutturali,** e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **definiscono le utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti componenti le aree urbane a formazione compatta così da garantire che:**

- **permanga, ovvero, se necessario, venga ripristinata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni;**

- **resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa;**

- **sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento da un lato a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa (artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative, strutture religiose, strutture sanitarie), da un altro lato a quelle pregiate configuranti la centralità delle aree urbane di cui si tratta (quali le attività direzionali e le attività di produzione ed erogazione di servizi rari).**

5. Relativamente alle aree urbane a formazione compatta i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, all'obiettivo di assicurarne **l'accessibilità e la percorribilità prevalentemente con mezzi di trasporto collettivo e pedonale (...)**

Articolo 85 Le aree produttive consolidate

1. Il presente piano considera aree produttive consolidate le parti del territorio, risultanti urbanizzate ed edificate entro il periodo 1950/60, con una configurazione fisica connaturatamente atta a utilizzazioni produttive, individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate con C.1. del medesimo presente piano. **I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, possono, fornendone adeguata motivazione, individuare e perimetrare aree produttive consolidate assumendo un diverso riferimento temporale, in relazione alla effettiva e documentata vicenda storica territoriale locale.**

2. *I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono quali delle aree produttive consolidate debbano essere mantenute nell'esistente configurazione fisica e specializzazione funzionale e quali di tali aree, invece, debbano o possano essere trasformate, conservando o meno l'esistente configurazione fisica, ma venendo destinate, in tutto o prevalentemente, a utilizzazioni specialistiche diverse da quelle in essere, ovvero a utilizzazioni plurime e complesse.*

3. *La destinazione di aree produttive consolidate a utilizzazioni non specialistiche, ma plurime e complesse, tra le quali quella abitativa, è ammessa a condizione che le aree produttive consolidate interessate non presentino rilevanti discontinuità spaziali rispetto al restante esistente territorio urbanizzato, e siano previste le soluzioni necessarie e opportune per rendere pienamente adeguate le connessioni delle predette aree produttive consolidate interessate con le altre parti del territorio urbanizzate ed edificate.*

4. *I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano, in particolare, le parti delle aree produttive consolidate delle quali sia da mantenere, anche nell'eventualmente possibile e prevista modificazione delle funzioni assegnate, l'impianto fisico nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.*

5. *Relativamente alle parti aree produttive consolidate diverse da quelle di cui al comma 4 i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie od opportune al fine di realizzare la voluta modificazione dell'esistente configurazione fisica, anche in vista dell'eventualmente prevista modificazione delle funzioni assegnate, e in ogni caso adeguatamente equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, in particolare attraverso idonee dotazioni di spazi scoperti destinati alla fruizione pubblica o collettiva quantitativamente più consistenti e disposti in termini tali da migliorare la qualità della configurazione morfologica del tessuto.*

6. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 richieda interventi di ristrutturazione urbana, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.

7. *Anche qualora sia deciso di mantenerle nell'esistente specializzazione funzionale, delle aree produttive consolidate va perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio alle imprese, alle attività di servizio agli addetti e agli utenti, alle attività espositive e commerciali legate alla produzione di beni, o aventi caratteristiche che ne rendono scarsamente compatibile la presenza in altre parti del territorio urbano, alle attrezzature tecnologiche funzionali alla tutela ambientale, e in particolare all'abbattimento degli inquinamenti e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, alla salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, al risparmio energetico e in genere al contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili.*

8. *Relativamente alle aree produttive consolidate* i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, **ai seguenti indirizzi:**

a) deve essere assicurata l'accessibilità alle aree produttive consolidate e la loro percorribilità per i mezzi di trasporto delle merci, in termini tali da assicurare la massima efficienza nel servizio alle attività produttiva e non produrre rischi o impedimenti alla mobilità delle persone;

b) deve essere garantita l'efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana;

c) l'eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti;

d) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità.

Articolo 86 Le aree urbane recenti

1. Il presente piano considera aree urbane recenti le parti del territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità successivamente al periodo 1950/60, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1 dell'articolo 84, anche se non individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate con C.1.

I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono, all'interno delle aree urbane recenti, ove siano presenti e riconoscibili:

a) ***le aree urbane recenti di impianto compiuto***, cioè le aree urbane recenti costituite, in assenza di una precisa progettazione unitaria dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi afferente l'interesse di ognuno degli ambiti considerati, ma con un impianto urbano riconoscibile e densità edilizie medie o elevate;

b) ***le aree urbane recenti a progettazione unitaria***, cioè le aree urbane recenti realizzate in base a una precisa progettazione unitaria, sia dell'organizzazione morfologica che dei manufatti edilizi, definita da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata approvati dalle pubbliche autorità, afferenti l'interesse di ognuno degli ambiti considerati;

c) ***le aree urbane recenti di impianto incompiuto***, cioè le aree urbane recenti costituite, in assenza di una precisa progettazione unitaria dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto urbano più o meno labile, e comunque con densità edilizie basse;

d) **le aree urbane recenti di matrice rururbana**, cioè le aree urbane recenti costituite, di norma in discontinuità spaziale rispetto alle altre parti urbanizzate ed edificate, in assenza di progettazione unitaria dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto urbano assai labile, e comunque con densità edilizie basse.

2. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **individuano le parti delle aree urbane recenti di impianto compiuto delle quali sia da mantenere l'impianto urbano nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.**

(...)

5. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **definiscono le utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti ricadenti nelle aree urbane recenti di impianto compiuto così da garantire che:**

- permanga, ovvero, se necessario, venga realizzata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni;
- resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa;
- sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa, quali le utilizzazioni per il commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati.

6. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **individuano le parti delle aree urbane recenti a progettazione unitaria delle quali sia da mantenere l'impianto urbano originariamente voluto, riconoscendo l'interesse culturale del medesimo, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.**

(...)

9. Relativamente alle aree urbane recenti a progettazione unitaria **va altresì perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio privato connesse alle funzioni abitative, pure garantendo che resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa.**

(...)

12. **Anche relativamente alle aree urbane recenti di impianto incompiuto va perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio privato connesse alle funzioni abitative, pure garantendo che resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa.**

13. **Delle aree urbane recenti di matrice rururbana, soprattutto se aventi discontinuità spaziale con le altre parti urbanizzate ed edificate, non devono essere previsti significativi aumenti della consistenza. Possono essere previste soluzioni idonee ad assicurarne accettabili connessioni con le viciniori altre parti urbanizzate ed edificate, e, ove sussista già una sostanziale continuità spaziale con queste ultime, per promuovere una maggiore integrazione.**

14. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **definiscono le utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti componenti le aree urbane recenti di matrice rururbana così da garantire che:**

- venga realizzata, una accettabile compresenza di pluralità di utilizzazioni;
- resti assolutamente predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa;
- sia assicurata la presenza di utilizzazioni diverse da quella abitativa, con particolare riferimento a quelle complementari con essa, quali le utilizzazioni per il commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati, pure dovendo restare assolutamente secondario il peso percentuale sull'insieme di tali utilizzazioni diverse da quella abitativa, e quindi essere contenuto entro limiti stabiliti.

15. **Per tutte le componenti territoriali di cui al presente articolo le determinazioni dei piani strutturali, e degli altri strumenti urbanistici generali comunali, sono tenute a individuare e a prescrivere soluzioni volte a realizzare, o a ricostituire, una sostanziale unitarietà del territorio urbanizzato, e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.**

16. **Relativamente alle componenti territoriali** di cui al presente articolo i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, **ai seguenti indirizzi:**

a) deve essere garantita l'efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e con mezzi

meccanici a propulsione umana;

b) l'eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti;

c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, per il servizio della mobilità relativo alle aree urbane recenti di impianto compiuto, alle aree urbane recenti a progettazione unitaria, e anche alle aree urbane recenti di impianto incompiuto ove si prevedano sostanziali incrementi della sua configurazione insediativa, adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità.

Articolo 87 Le aree produttive recenti

1. Il presente piano considera aree produttive recenti le parti del territorio urbanizzate ed edificate, con una configurazione fisica connaturatamente atta a utilizzazioni produttive, successivamente al periodo 1950/60, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1 dell'articolo 85, anche se non individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate con C.1.

2. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **definiscono quali delle aree produttive recenti debbano essere mantenute nell'esistente specializzazione funzionale e quali** di tali aree, **invece, debbano o possano essere trasformate, conservando o meno l'esistente configurazione fisica, ma venendo destinate, in tutto o prevalentemente, a utilizzazioni specialistiche diverse da quelle in essere, ovvero, eventualmente, a utilizzazioni plurime e complesse.**

3. **La destinazione di aree produttive recenti a utilizzazioni non specialistiche, ma plurime e complesse, tra le quali quella abitativa, è ammessa a condizione che le aree produttive recenti interessate non presentino rilevanti discontinuità spaziali rispetto al testante esistente territorio urbanizzato, e siano previste le soluzioni necessarie e opportune per rendere pienamente adeguate le connessioni delle predette aree produttive recenti interessate con le altre parti del territorio urbanizzate ed edificate.**

4. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **individuano**, in particolare, **le parti delle aree produttive recenti delle quali sia da mantenere**, anche nell'eventualmente possibile e prevista modificazione delle funzioni assegnate, **l'impianto fisico nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.**

(...)

7. Anche qualora sia deciso di mantenerle nell'esistente specializzazione funzionale, delle aree produttive recenti **va perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio alle imprese, alle attività di servizio agli addetti e agli utenti, alle attività espositive e commerciali legate alla produzione di beni, o aventi caratteristiche che ne rendono scarsamente compatibile la presenza in altre parti del territorio urbano, alle attrezzature tecnologiche funzionali alla tutela ambientale, e in particolare all'abbattimento degli inquinamenti e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, alla salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, al risparmio energetico e in genere al contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili.**

8. **Relativamente alle aree produttive recenti** i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, **ai seguenti indirizzi:**

a) deve essere assicurata l'accessibilità alle aree produttive recenti e la loro percorribilità per i mezzi di trasporto delle merci, in termini tali da assicurare la massima efficienza nel servizio alle attività produttiva e non produrre rischi o impedimenti alla mobilità delle persone, preferenzialmente con collegamenti alla rete del trasporto su ferro;

b) deve essere garantita l'efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana;

c) l'eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti;

d) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità.

Articolo 88 Nuove urbanizzazioni

1. Per nuove urbanizzazioni si intendono le parti del territorio attualmente non urbanizzate di cui i piani strutturali, o gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedano la nuova urbanizzazione ed edificazione.

2. **I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità, definiscono distintamente:**

a) **le nuove urbanizzazioni plurifunzionali;**

b) **le nuove urbanizzazioni specialistiche.**

3. *I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono nuove urbanizzazioni plurifunzionali soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nelle aree urbane storiche, nelle aree urbane a formazione compatta, e soprattutto nelle aree urbane recenti, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda di spazi per utilizzazioni abitative, con riferimento all'assunto arco di riferimento temporale previsionale.*

4. *Le eventuali nuove urbanizzazioni plurifunzionali devono di norma essere individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.*

5. *Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni plurifunzionali* i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono in ogni caso la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. Tali disposizioni provvedono, tra l'altro, a garantire che gli strumenti urbanistici attuativi determinino le destinazioni d'uso dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti ricadenti nelle nuove urbanizzazioni plurifunzionali così da ottenere che:

- *venga realizzata una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni;*

- *sia predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa;*

- *sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa, quali le utilizzazioni per il commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati.*

6. *Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni plurifunzionali* gli strumenti di pianificazione generali, e i piani di settore, dei comuni sono tenuti al rispetto dei **seguenti indirizzi**:

a) deve essere garantita l'efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana;

b) l'eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti;

c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, per il servizio della mobilità, adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità.

7. *I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono nuove urbanizzazioni specialistiche soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive consolidate e nelle aree produttive recenti, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda di spazi per utilizzazioni non abitative, con riferimento all'assunto arco di riferimento temporale previsionale.*

8. *Le eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche, da destinare alla produzione di servizi o alla fruizione collettiva, nonché quelle da destinare alla produzione di beni ove non ostino, in relazione essenzialmente alle tipologie produttive, alle emissioni e ai fattori di rischio, precise e motivate controindicazioni, sono di norma individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.*

9. *Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche* i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono in ogni caso la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. Tali disposizioni provvedono, tra l'altro, a garantire che gli strumenti urbanistici attuativi determinino le destinazioni d'uso dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti ricadenti nelle nuove urbanizzazioni specialistiche così da garantire un rapporto tra utilizzazioni il cui peso percentuale sull'insieme deve essere predominante, o almeno consistente, e altre utilizzazioni, coerente con le volute caratteristiche di specializzazione funzionale che si intende assuma ogni area interessata dalle nuove urbanizzazioni specialistiche.

10. *Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate a insediamenti turistici* sono riservate alle attrezzature ricettive a rotazione d'uso, con esclusione quindi della nuova edificazione di manufatti edilizi a utilizzazione abitativa stagionale o temporanea. Le attrezzature ricettive quali i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi di vacanza, possono essere realizzate soltanto nelle aree suddette. In tali aree é altresì consentibile la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'esercizio delle attività ricettive, compresi quelli destinati a utilizzazioni direzionali, commerciali, di erogazione di servizi, artigianali di servizio e di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, ricreative, sanitarie, in misura strettamente funzionale alla capacità ricettiva turistica dell'area interessata.

11. *Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche* gli strumenti di pianificazione generali, e i piani di settore, dei comuni sono tenuti al rispetto dei **seguenti indirizzi**:

a) deve essere assicurata l'accessibilità alle nuove urbanizzazioni specialistiche e la loro percorribilità per i mezzi di trasporto delle merci, in termini tali da assicurare la massima efficienza nel servizio alle attività produttiva e non produrre rischi o impedimenti alla mobilità delle persone, preferenzialmente con collegamenti alla rete del trasporto su ferro;

- b) deve essere garantita l'efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana;
- c) l'eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti.

IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Articolo 89 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni abitative

1. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **definiscono le caratteristiche dimensionali delle rispettive previsioni di spazi per utilizzazioni abitative primarie**, cioè di dimora abituale dei residenti nel comune interessato, effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la sequenza di operazioni logiche indicate ai successivi commi del presente articolo.
2. **La quantità di spazi per utilizzazioni abitative di prevista nuova realizzazione**, per essa intendendosi **sia la nuova edificazione** di edifici strutturalmente conformati per tali utilizzazioni, **sia la trasformazione in funzione** di tali utilizzazioni di manufatti edilizi strutturalmente conformati per utilizzazioni diverse, è calcolata in abitazioni, quale differenza tra la domanda di spazi per utilizzazioni abitative primarie e l'offerta presente di spazi per utilizzazioni abitative primarie. **L'entità delle abitazioni così calcolata è convertita in quantità fisiche di spazi edilizi realizzabili, cioè in metri quadrati di superfici edilizie** o in metri cubi di volumi edilizi, con riferimento alla dimensione media delle abitazioni che si prevede siano domandate, tenendo conto della prevista struttura delle famiglie per numero di componenti.
- (...)

Articolo 90 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni di produzione di beni

1. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **quantificano i fabbisogni di spazi per utilizzazioni di produzione di beni**, e prevedono il relativo soddisfacimento, effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la sequenza di operazioni logiche indicate ai successivi commi del presente articolo.
- (...)
7. **Soltanto al fine di soddisfare la domanda di spazi per funzioni produttive di beni che rimanga inevasa** una volta effettuate le operazioni di cui ai commi 5 e 6 **i piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **possono prevedere nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni. L'eventuale previsione di nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni deve essere contestuale alla destinazione a diverse utilizzazioni di una pari quantità di superfici territoriali, già destinate dalla previgente pianificazione generale comunale a utilizzazioni di produzione di beni.**
- (...).
9. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **possono prevedere nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni a condizione che nelle aree specialistiche per la produzione di beni definite dalla previgente pianificazione generale comunale siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, e sia stato realizzato almeno il 60 per cento dei manufatti funzionali alla produzione in esse previsti.**

Articolo 91 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni di produzione di servizi

1. **I piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **quantificano i fabbisogni di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi**, e prevedono il relativo soddisfacimento, effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la sequenza di operazioni logiche indicate ai successivi commi del presente articolo.
- (...)
9. **Soltanto al fine di soddisfare la domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi che rimanga inevasa** una volta effettuate le operazioni di cui al comma 8 **sono prevedibili nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di servizi, ovvero, preferibilmente, ove non ostino specifiche motivazioni, nuove urbanizzazioni plurifunzionali con quote di spazi utilizzabili o destinate a utilizzazioni di produzione di servizi.**

Articolo 92 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni turistico-ricettive

1. **Al fine di soddisfare gli stimati fabbisogni di spazi per utilizzazioni turistico-ricettive i piani strutturali**, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, **possono prevedere esclusivamente strutture ricettive a rotazione d'uso, e con gestione e offerta di servizi accentrata, e cioè: alberghi; residenze turistico-alberghiere; campeggi; villaggi turistici; aree di sosta; parchi di vacanza; case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi; esercizi di affittacamere; residence.**

(...)

I RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO (P.T.C.)

(D.C.P. n.118 del 29/07/2010)

indirizzi generali

Conferma dei principi ispiratori e dei contenuti fondanti del vigente PTC, con particolare riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, dell'integrità fisica e della valorizzazione della identità culturale del territorio.

Definizione delle strategie che possano accrescere la competitività del proprio sistema locale attribuendo al Ptc il ruolo di strumento di governo del territorio da costruire in stretta sinergia con il PLS e il PASL, secondo il modello di politiche integrate facenti perno sull'intersectorialità, affermando la centralità del ruolo dell'integrazione tra pianificazione e programmazione quale metodo nelle azioni di governo.

Rafforzamento del concetto di governance che valorizzi la collaborazione e la sinergia fra gli enti locali e tutti i soggetti a vario titolo operanti sul territorio attraverso un'azione interistituzionale che coinvolga da un lato i Comuni e dall'altra la Regione, i vari enti, le categorie economiche, le associazioni al fine di individuare le priorità di sviluppo condivise che privilegino le specificità dei diversi ambiti provinciali

Attribuzione al PTC del ruolo di quadro di riferimento dove le politiche dei vari livelli istituzionali si confrontino ed arrivino a coerenza attraverso un'azione collaborativa e interistituzionale secondo un modello che rimetta al centro del governo del territorio il metodo della pianificazione e della programmazione.

Assunzione dei sistemi territoriali locali (Piana di Lucca, Versilia e Valle del Serchio) quali unità minime per la definizione delle politiche territoriali integrate e come ambiti adeguati per la valutazione dei progetti territoriali e dei piani strategici di sviluppo all'interno dei quali definire le azioni di tutela, di valorizzazione e la previsione dei nuovi scenari locali.

indirizzi specifici

La sicurezza e integrità fisica del territorio: le numerose calamità che in più occasioni hanno segnato il territorio provinciale indicano la necessità di sviluppare politiche di governo del territorio che pongano la sicurezza della popolazione insediata al centro delle valutazioni e delle previsioni di nuovi insediamenti e infrastrutture; si rende quindi necessario approfondire la conoscenza delle condizioni di rischio del territorio per la prioritaria messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture connesse alla popolazione esposta nonché per orientare le trasformazioni al perseguimento degli obiettivi di prevenzione.

La salvaguardia dell'ambiente naturale e la crescita della biodiversità: il riconoscimento e la valorizzazione delle aree protette e dei siti di importanza naturalistica rappresenta, unitamente alla individuazione della rete ecologica provinciale, un elemento di rilevante interesse e importanza per la qualità della vita e il benessere della popolazione insediata in quanto l'innalzamento della qualità ambientale è un requisito irrinunciabile anche per la promozione delle attività economiche, ivi compreso il turismo che rappresenta una componente sostanziale nel bilancio della struttura economica a scala provinciale;

La disponibilità di una rete infrastrutturale moderna in grado di promuovere lo sviluppo del sistema economico locale e la sua competitività in un contesto di riferimento di area vasta: si rende necessario sviluppare il sistema dei collegamenti e della infrastrutturazione del territorio con reti materiali e immateriali per garantire il rilancio di un sistema moderno e competitivo. A questo si associa il concetto di mobilità sostenibile che presuppone un corretto equilibrio fra le diverse componenti modali di articolazione del sistema di trasporto, su ferro e su gomma, collettive e individuali, passeggeri e merci senza tralasciare le esigenze della cosiddetta mobilità lenta che deve garantire la sicurezza alle utenze deboli sia per quanto riguarda i collegamenti ciclabili che pedonali. I temi principali sono i collegamenti del sistema locale con le reti di comunicazione e di trasporto plurimodali transeuropee - settore dei passeggeri e quello delle merci - con particolare riferimento all'area della Valle del Serchio il cui sviluppo presuppone una rapida connessione alla rete principale, la promozione del ruolo del trasporto su ferro - che sconta un'arretratezza non più sostenibile per il territorio - anche in relazione all'organizzazione di piattaforme logistiche per lo scambio ferro-ferro, ferro-gomma e gomma-gomma, oltre che l'adeguamento della rete infrastrutturale stradale con in evidenza i grandi temi della viabilità della Piana di Lucca e della Versilia; e ancora, la realizzazione di una rete ciclabile di rilievo sovracomunale sulla quale si attestano i percorsi di livello locale e urbano oltre che la razionalizzazione e il potenziamento dei nodi costituiti dalle stazioni passeggeri e dalla rete degli scali merci.

Lo sviluppo del sistema economico locale in un contesto di riferimento di area vasta attraverso la riqualificazione delle aree degli insediamenti produttivi, il miglioramento delle infrastrutture, la dotazione di servizi e di attrezzature idonee a garantire la formazione di aree ecologicamente attrezzate con particolare riferimento a quelle aree caratterizzate da un tessuto produttivo avente valenza sovracomunale, classificabile di rango provinciale, in modo da specializzare la filiera produttiva e strutturare un sistema produttivo ecologicamente e ambientalmente sostenibile.

La sicurezza delle aree urbane: la perdita di funzioni e di energie da parte dei centri urbani della provincia ha effetti sul piano socio-economico determinando spesso perdita della

struttura e della qualità urbana, delle relazioni sociali, generando fenomeni di alterazione dei processi di integrazione con conseguente marginalizzazione delle fasce deboli fino all'insorgenza di fenomeni di degrado che rappresentano una delle cause dell'abbassamento del livello di sicurezza della popolazione residente.

La formazione di un sistema di città equilibrato e policentrico fondato sullo sviluppo delle potenzialità dei territori montani, della fascia costiera oltre che delle polarità urbane, che valorizzi le differenze fra le varie realtà e promuova uno sviluppo economico che, per determinare l'incremento del livello di competitività territoriale, pone il suo punto di forza nella integrazione delle diverse polarità localizzate sul territorio provinciale; un sistema a rete che deve trovare un equilibrio anche attraverso gli strumenti della perequazione territoriale.

Individuazione e distribuzione delle funzioni rare (presidi sanitari, centri per l'alta formazione, poli per commercio, servizi socio-culturali di forte attrattività, aree per manifestazioni, spettacoli, centri per la convegnistica, impianti sportivi, ecc.): criteri e indirizzi per la localizzazione, strutturazione e sostenibilità di funzioni di rango provinciale e sovraprovinciale che definiscono la rete delle polarità sul territorio la cui sostenibilità deve essere attentamente valutata in relazione al livello prestazionale delle risorse con particolare riferimento al sistema dell'accessibilità.

Individuazione e distribuzione della rete per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti: criteri e indirizzi per la localizzazione, strutturazione e sostenibilità di strutture di rango provinciale e sovraprovinciale la cui sostenibilità deve essere attentamente valutata all'interno di una strategia complessiva delle politiche integrate provinciali.

Salvaguardia dei territori ineditati e attenzione al consumo di suolo: partendo dalla constatazione della presenza nella realtà territoriale provinciale di ambiti che hanno subito pesantemente, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, il processo di urbanizzazione con pesanti carenze sul piano della fornitura di infrastrutture materiali e immateriali, si rende necessario valutare la sostenibilità degli attuali insediamenti, la loro impronta ecologica al fine della ricognizione dell'impatto determinato sulle risorse; in considerazione delle problematiche indotte da tale sistema, fra cui l'abnorme estensione della rete delle urbanizzazioni oltre che la frammentazione dei paesaggi, è necessario porsi degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di limitazione della crescita della città diffusa quali principali fattori della perdita di identità.

Tutela e programmazione dell'utilizzo della risorsa idrica: riconoscimento del valore rappresentato per il territorio provinciale, in termini ambientali oltre che in termini economici, dalla risorsa acqua nel suo ciclo completo, che costituisce uno degli elementi di forza nella valutazione dei rapporti con altre realtà toscane in un'ottica di area vasta, comprendendo in essa la tutela e la riqualificazione degli ambiti fluviali ed umidi per il valore che gli stessi rappresentano nella crescita della biodiversità e della qualità ambientale.

La riduzione dei consumi energetici e il ricorso all'uso delle energie prodotte da fonti rinnovabili: in stretta sintonia con la strategia regionale sull'energia, individuazione delle modalità comportamentali per contenere il consumo energetico alle varie scale di intervento e relative azioni progettuali. Il tema dovrà affrontare sia gli indirizzi per le scelte legate alla tipologia degli impianti di produzione energetica, la loro distribuzione sul territorio e gli indirizzi di localizzazione, sia gli accorgimenti per il contenimento energetico sia alla scala urbanistica (orientamento, esposizione) che edilizia (strategie per l'applicazione dei criteri dell'architettura bioclimatica)

La sostenibilità edilizia in relazione alla promozione di ogni accorgimento e indirizzo finalizzato a promuovere l'impiego dei principi della bioedilizia per le nuove costruzioni e per il recupero dell'esistente in modo da favorire l'utilizzo di accorgimenti tecnologici e costruttivi che privilegino l'impiego di materiali naturali e biocompatibili. (...)

sistema territoriale della Piana di Lucca		
Temi		Elementi di attenzione per approfondimenti sul territorio di Porcari
1	L'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO Rischio idraulico, funzioni naturalistiche e paesaggistiche dei corsi d'acqua	Definizione interventi prioritari di difesa della pericolosità idraulica e recupero di spazi per le dinamiche fluviali , in collaborazione con le competenti Autorità di Bacino del Serchio e dell'Arno. Interventi di riqualificazione e manutenzione del reticolo idraulico minore e di bonifica che interessa la piana
		Riqualificazione della funzione di collegamento naturalistico nell'alveo e lungo le sponde (reintroduzione di fasce boscate, uso di tecniche di ingegneria naturalistica..)
		Tutela ambientale, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema trasversale dei corsi d'acqua che dalle pizzorne confluisce nell'alveo dell'ex lago di Bientina .
		Interventi per la valorizzazione dei corsi d'acqua come elementi fondanti di caratterizzazione del paesaggio
		Interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idraulico minore e di bonifica
	L'INTEGRITA' DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO Inversione della tendenza al depauperamento dei sistemi	Connessioni ecologiche e valorizzazione delle diverse aree umide, palustri e naturalistiche esistenti
		Tutela e valorizzazione delle aree verdi residuali, connessione ecologica interna alle urbane e con le aree esterne agli abitati e i corsi d'acqua
		Continuità biotica aree e ambiti rurali di pianura con particolare riferimento alle residue aree boscate pianiziali
		Conservazione e tutela degli habitat che caratterizzano le aree collinari e montane ad alta naturalità,

2	ecologici e tutela dei valori naturalistici	<i>specie in presenza di pino marittimo, cerro e castagneto</i> Recupero delle aree degradate e connotate da situazioni di criticità ambientale Mantenimento del varco ecologico lungo il paleoalveo del Serchio tra Lucca e Capannori, ed in generale mantenimento e valorizzazione dei paesaggi dei paleo alvei, e tutela della vegetazione degli ambiti fluviali del Serchio e della rete dei corsi d'acqua minori Tutela degli ambiti rurali di pianura che siano connotati dalla presenza significativa di alberate, di filari e di siepi; Tutela delle aree agricole che creano discontinuità nell'edificato tra abitati per la loro funzione di connessione ecologica.
3	L'IDENTITA' CULTURALE DEL TERRITORIO Tutela e valorizzazione dei valori storico culturali che caratterizzano il contesto paesaggistico	Tutela dei valori storico culturali come segnalati dal PIT paesaggistico: - - corti e relazioni con l'intorno - pievi - pievanie - matrici centuriate - sistema delle ville - archeologia industriale (ex-cartiere) - paesaggi aree bonificate - alberature e filari nella piana di Lucca - sistemazioni agrarie tradizionali (muri a secco, ciglioni, lunette, acquidocci) lungo le fasce pedecollinari dei versanti a nord e sud di Lucca - rete dei percorsi storici di collina, nella giacitura e negli elementi complementari, quali siepi e filari erborati - conservazione dei caratteri differenziati della matrice agricola delle colline sia per il valore ecologico che paesaggistico. Individuazione e tutela dei con i per la percezione visiva dalle infrastrutture, come da indicazione del PIT paesaggistico, verso aree delle bonifiche, corsi d'acqua, colline e altri elementi caratterizzanti il paesaggio della Piana di Lucca (borghi fortificati, elementi di difesa, pievi, ville e relativi giardini, acquedotto del Nottolini, mura di Lucca e suo intorno verde), paesaggi del Serchio ed aree umide; Percezione del paesaggio delle colline Lucchesi dai percorsi di pianura.
4	LA RETE DELLA MOBILITA' Completamento degli itinerari viari di collegamento primario	Riorganizzazione della viabilità per fare fronte ai flussi di traffico nella Piana tra Lucca, Altopascio, Capannori e le direttrici verso la Valle del Serchio. Gerarchizzazione della rete viaria esistente, separando le strade per i flussi locali da quelle per i flussi sovralocali, ed intervenendo per dare fluidità alle intersezioni critiche.
5	Potenziamento trasporto pubblico e interconnessione tra le diverse modalità	Raccordo con le altre province per la creazione di un sistema di mobilità su ferro a carattere metropolitano che connetta in modo rapido tutti i poli urbani presenti nella Piana dell'Arno e lungo la costa Raddoppio della Viareggio-Pistoia, ed organizzazione degli orari in modo da creare sistema con le linee Tirrenica e Alta Velocità Realizzazione di reti ciclabili urbane, che colleghino tra loro i servizi e le fermate/stazioni del trasporto pubblico. Sviluppo di percorsi, parcheggi ed altre attrezzature che permettano di ampliare il bacino di captazione delle stazioni Realizzazione di centro interscambio intermodale nell'area dell'ex scalo merci di Lucca, e potenziamento collegamenti merci verso corridoio centrale per Firenze, verso corridoio Tirrenico e Pontremolese, e verso i porti di Livorno e La Spezia
	LA COMPETITIVITA' TURISTICA	Creazione di circuiti che mettano a sistema risorse storico-culturali e naturalistiche dal capoluogo, al

6	Creazione di circuiti e modalità di gestione per mettere a sistema le risorse turistiche, anche in collegamento con gli altri due sistemi territoriali	sistema di ville, ai manufatti di archeologia industriale, alle zone naturalistiche e di coltura agricola specializzata, anche attraverso percorsi ciclabili che si originino in corrispondenza del circuito delle mura e delle stazioni ferroviarie Calendarizzazione degli eventi ricorrenti nel capoluogo: Lucca città della musica, del fumetto o complementari eventi di altre zone della provincia o in province confinanti Parco arqueo-naturalistico della Piana di Lucca - fattorie romane a Fossanera, Frizzone Recupero per servizi e spazi convegni, mostre ed attività culturali di volumi ed aree dismesse all'interno del centro storico del capoluogo come da progetto PIUSS "Lucca Dentro" Valorizzazione degli itinerari storici riconosciuti dal PIT paesaggistico: vie consolari, via Francigena, percorsi del lavoro e della fede
7	LA COMPETITIVITA' PRODUTTIVA Consolidamento e rafforzamento delle aree produttive tradizionali	Riuso delle aree dismesse e realizzazione di poli tecnologici compatibilmente con il contesto territoriale Individuazione poli produttivi di interesse sovra locale da attrezzare con servizi alle imprese e come aree produttive ecologicamente attrezzate Valorizzazione della posizione geografica strategica rispetto alle altre aree urbane Toscane e Liguri, alle relative università, e alle infrastrutture portuali ed aeroportuali Centro servizi per le imprese della carta anche in collegamento con i centri di ricerca universitari: innovazione del prodotto, ciclo produttivo a minore impatto ambientale Realizzazione delle strutture centrali del Centro Agroalimentare Polivalente Indirizzi per verificare la compatibilità territoriale e ambientale di impianti per rifiuti di carattere locale e sovra locale. Indirizzi per il tema dei rifiuti dell'industria cartaria Mantenimento delle attività agricole, ed in particolare quelle specializzate e di filiera per prodotti tipici Potenziamento servizi per i centri commerciali naturali nei centri storici Organizzazione sistema integrato e coordinato di offerta tra esercizi di vicinato e medie strutture Criteri per valutare la compatibilità territoriale e ambientale dei nuovi insediamenti commerciali
8	Creazione delle condizioni per un'equilibrata coesistenza delle diverse forme di commercio	Potenziamento servizi per i centri commerciali naturali nei centri storici Organizzazione sistema integrato e coordinato di offerta tra esercizi di vicinato e medie strutture Criteri per valutare la compatibilità territoriale e ambientale dei nuovi insediamenti commerciali
9	L'IDENTITA' DEL SISTEMA INSEDIATIVO Sistema urbano policentrico; riorganizzazione, recupero e valorizzazione del tessuto urbano consolidato.	Rafforzamento riconoscibilità delle polarità urbane minori anche al fine di riordinare i sistemi urbani lineari che si vanno formando sulle direttrici radiali che partono dalle mura di Lucca (compattazione forma urbana, maggiore riconoscibilità dei margini urbani, arresto della dispersione insediativa, promozione e ricomposizione dei tessuti urbani storici, ecc.) Potenziamento delle identità culturali legate al sistema territoriale delle ville e delle corti, e dei correlati usi agricoli collinare e di pianura, dei borghi, dei percorsi e degli elementi testimoniali di antica formazione Definizione di modalità per valutare gli effetti cumulativi del complesso di trasformazioni dei diversi piani comunali. Prevedere obiettivi qualitativi e quantitativi per il consumo di suolo. Realizzazione di nuovi insediamenti solo in zone collegate facilmente con le infrastrutture viarie esistenti, o con le stazioni e fermate del trasporto pubblico
10	Riorganizzazione delle funzioni e servizi di rilevanza sovralocale	Razionalizzazione di funzioni e servizi secondo una logica sovra comunale individuando i relativi bacini di utenza Collocazione delle funzioni di eccellenza in funzione di un'ipotesi ragionata sul ruolo della provincia alla scala metropolitana, e contemporanea riflessione sul riuso dei contenitori dismessi
	LA QUALITA' DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO E LA SOSTENIBILITA' EDILIZIA	Contenimento usi risorsa idrica potabile nel patrimonio edilizio esistente e programmato. Criteri qualitativi e definizione di valori obiettivo Realizzazione di impianti duali, raccolta e riuso delle acque meteoriche per usi non potabili Ottimizzazione uso della risorsa idrica per i cicli produttivi, con particolare riferimento al settore cartario

11	Razionalizzazione e contenimento uso della risorsa idrica. Tutela dell'acquifero nella sua qualità e quantità. Contenimento della tendenza alla progressiva artificializzazione e impermeabilizzazione del suolo	<i>Accordo per la gestione del patrimonio idrico di falda della piana, anche in riferimento all'approvvigionamento delle altre provincie e ai problemi di subsidenza</i>
		<i>Attuazione dell'accordo integrativo (2006) per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana lucchese, di Capannori, Porcari e Padule del Bientina</i>
		<i>Interventi di recupero delle aree urbanizzate dismesse puntando al recupero di una percentuale significativa di suolo permeabile</i>
		<i>Interruzione della continuità delle superfici impermeabili di vaste dimensioni, come nelle aree di parcheggio e di manovra</i>
		<i>Mantenimento aree agricole specializzate, comprese quelle residuali o interstiziali, anche con finalità di presidio del territorio riducendo le pressioni esercitate sugli acquiferi</i>
		<i>Attuazione del protocollo d'intesa (novembre 2009) tra Provincia di Lucca e le Autorità di Bacino Arno e Serchio per lo sviluppo di un modello idrogeologico unico per la gestione delle acque della Piana</i>
12	Razionalizzazione e contenimento uso della risorsa energetica	<i>Promozione modalità di contenimento del consumo energetico negli edifici nuovi, e modalità per il recupero di efficienza energetica nel patrimonio edilizio esistente</i>
		<i>Sviluppo di reti di teleriscaldamento per gli interventi più consistenti, che possano essere gradualmente ampliate a servire ampie aree urbane. Potenziamento dell'impianto di teleriscaldamento a biomasse del capoluogo</i>
		<i>Linee guida per la localizzazione e realizzazione di pannelli fotovoltaici e impianti eolici in aree agricole o sensibili dal punto di vista paesaggistico</i>